SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 novembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Corte costituzionale

DELIBERA 22 luglio 2021.

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (21A06516) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 28 ottobre 2021.

Modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico - Regole tecniche. (21A06517) *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 ottobre 2021.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. (21A06460) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 12 ottobre 2021.

Modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale. (21A06461) . . . . *Pag.* 12

Ministero dell'interno

DECRETO 25 ottobre 2021.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, del minor gettito IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l'anno 2021. (21A06484) . . . . *Pag.* 34

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 settembre 2021.

Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne. (21A06459). *Pag.* 37

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Assistenza sociale, sanitaria e servizi - società cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Denominazione abbreviata A.S.S.SER. soc. coop. sociale - o.n.l.u.s.)», in Ceccano. (21A06400) . . . . *Pag.* 41

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cestia - società cooperativa», in Roma. (21A06401) . . . . *Pag.* 42

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Carlero società cooperativa in liquidazione», in Roma. (21A06402) . . . . *Pag.* 43

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lorenza 80 cooperativa edilizia in liquidazione», in Nettuno. (21A06403) . . . . *Pag.* 44

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Grandi Lavori società cooperativa», in Roma. (21A06404) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eriches 29 consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma. (21A06405) . . . . *Pag.* 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Ever Pharma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1260/2021). (21A06396) . . . . . *Pag.* 47

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Skinatan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1272/2021). (21A06397) . . . . *Pag.* 49

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Rettifica ed integrazione della determina n. 999/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan». (Determina n. DG/1275/2021). (21A06398) . . . . *Pag.* 50

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Rettifica ed integrazione della determina n. 997/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Accord». (Determina n. DG/1276/2021). (21A06399) . . . . *Pag.* 51

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1244/2021). (21A06428) . . . . *Pag.* 53

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil Pensa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1245/2021). (21A06429) . . . . *Pag.* 54

DETERMINA 2 novembre 2021.

Modifica della determina n. 1223/2021 concernente l'utilizzo della dose addizionale dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax». (Determina n. DG/1285/2021). (21A06575) . . . . *Pag.* 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla» (21A06449) . . *Pag.* 57

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Eg Stada» (21A06450) . . . . *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferasirox Teva Generics» (21A06451) . . . . *Pag.* 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Mylan Generics». (21A06462) . . *Pag.* 60

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva Italia» (21A06463) . . . . *Pag.* 61
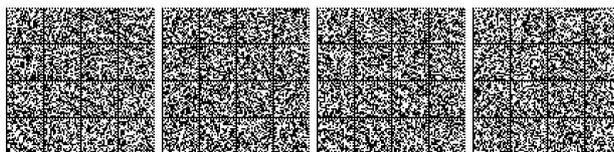
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva Italia» (21A06464). . . . . *Pag.* 62

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2021 (21A06518) . . . . *Pag.* 63

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2021 (21A06519) . . . . *Pag.* 64

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2021 (21A06520) . . . . *Pag.* 64

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2021 (21A06521) . . . . *Pag.* 65

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2021 (21A06522) . . . . *Pag.* 65

Ministero della salute

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A06523) . . . . *Pag.* 66

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Richiesta di riconoscimento come I.G.P. della «Carne Salada» ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012. (21A06485). . . . . *Pag.* 66

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2021. (21A06486). *Pag.* 69

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 22 luglio 2021.

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 7 ottobre 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2008, n. 261, e successive modificazioni;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 15 luglio 2021;

Delibera:

Le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 7 ottobre 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2008, n. 261, e successive modificazioni, sono sostituite dal testo seguente:

NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Capo I

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO

Art. 1.

Trasmissione dell'ordinanza notificata

1. L'ordinanza, con cui il giudice davanti al quale pende la causa solleva la questione di legittimità costituzionale, è trasmessa, con modalità telematica, alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 2.

Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle regioni.

2. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono iscritte dal cancelliere nel registro generale informatico con l'indicazione delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale delle regioni interessate.

Art. 3.

Costituzione delle parti

1. La costituzione delle parti in giudizio ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante deposito con modalità telematica della procura speciale al difensore e delle deduzioni, comprensive delle conclusioni. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.

Art. 4.

Interventi in giudizio

1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

2. L'intervento in giudizio del Presidente della Giunta regionale ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura speciale al difensore.

3. Gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalità e nel termine di cui al comma precedente. Possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. La Corte decide sull'ammissibilità degli interventi.

Art. 5.

Accesso degli intervenienti agli atti processuali

1. L'interveniente a norma dell'art. 4, comma 3, nel caso in cui intenda prendere visione degli atti processuali, deposita con modalità telematica, contestualmente all'atto di intervento, apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità dello stesso.

2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilità dell'intervento.

3. Il cancelliere dà immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare con modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilità dell'intervento.

4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicità di cui all'art. 35.
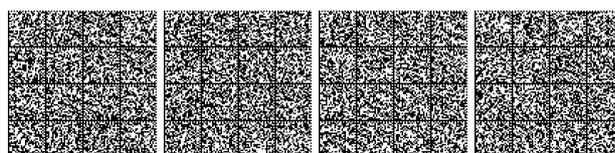
Art. 6.

Amici curiae

1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale*, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono depositare con modalità telematica un'opinione scritta.

2. L'opinione non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.

3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.

4. Il decreto di cui al comma 3, unitamente alle opinioni dichiarate ammesse, è messo a disposizione a cura della cancelleria alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della camera di consiglio ed è pubblicato nel sito della Corte costituzionale.

5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.

Art. 7.

Deposito in cancelleria di atti, documenti e memorie

1. Gli atti e i documenti delle parti e dei soggetti di cui all'art. 4 sono depositati in cancelleria con modalità telematica. Il deposito si intende perfezionato, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 39.

2. Eventuali memorie illustrative sono depositate, con la medesima modalità, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della camera di consiglio.

Art. 8.

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite, a cura del cancelliere, con modalità telematica e si intendono perfezionate, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 39.

Art. 9.

Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione

1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o più giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il cancelliere rende immediatamente disponibili gli atti del giudizio.

2. Il giudice relatore può chiedere al Presidente di disporre, con apposito provvedimento, l'acquisizione al giudizio, con modalità telematica, di altra documentazione.

3. Il cancelliere dà comunicazione del deposito alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, entro il termine previsto all'art. 10, comma 2.

Art. 10.

Convocazione della Corte in udienza pubblica

1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza pubblica e convoca la Corte.

2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il cancelliere ne dà comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.

Art. 11.

Convocazione della Corte in camera di consiglio

1. Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare con decreto la Corte in camera di consiglio.

2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che la questione possa essere dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata o che gli atti possano essere restituiti al giudice rimettente.

3. Almeno trenta giorni prima della data fissata per la camera di consiglio, il cancelliere ne dà comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.

4. Le parti e i soggetti di cui all'art. 4 possono illustrare, nella memoria di cui all'art. 7, comma 2, le ragioni per le quali ritengono che la questione debba essere discussa in udienza pubblica.

5. La Corte, se ritiene che la questione non possa essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa in udienza pubblica.

Art. 12.

Provvedimenti straordinari in ordine a preclusioni o decadenze

1. La Corte provvede in ordine a preclusioni o a decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui all'art. 4.

2. Il Presidente può, previo accordo delle parti costituite e dei soggetti di cui all'art. 4, autorizzare il deposito di documenti in udienza pubblica.

Art. 13.

Trasmissione degli atti ai giudici

1. Almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica o della camera di consiglio, il cancelliere rende disponibili ai giudici l'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e tutti i successivi atti del giudizio, secondo le modalità previste nel decreto di cui all'art. 39.
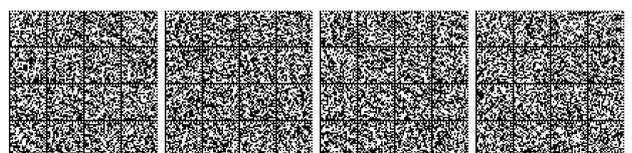
Art. 14.

Mezzi di prova

1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione.

Art. 15.

Assunzione dei mezzi di prova

1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo davanti alla Corte riunita in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti e con l'assistenza del cancelliere, che ne redige il verbale.

2. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assunzione, il cancelliere ne dà comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.

3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.

Art. 16.

Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte

1. Espletate le procedure per l'assunzione dei mezzi di prova, i relativi atti sono depositati con modalità telematica in cancelleria.

2. Almeno trenta giorni prima, il cancelliere dà comunicazione della data fissata per la nuova udienza pubblica o camera di consiglio alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.

Art. 17.

Esperti

1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti.

2. Il cancelliere avverte le parti costituite con modalità telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in Camera di consiglio.

3. La Corte può altresì disporre l'acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta, del cui deposito con modalità telematica viene data comunicazione alle parti costituite.

Art. 18.

Discussione congiunta di questioni e riunione di giudizi

1. Il Presidente può disporre, d'ufficio o ad istanza di parte, che due o più cause siano congiuntamente discusse in una medesima udienza o camera di consiglio.

2. Dopo la discussione in udienza pubblica o in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali giudizi riunire per un'unica pronuncia.

3. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.

Art. 19.

Udienza pubblica

1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa.

2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.

3. Il Presidente dirige la discussione, anche indicando i punti e i tempi nei quali essa deve contenersi.

4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.

Art. 20.

Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i giudici presenti a tutte le udienze pubbliche o camere di consiglio fino alla chiusura della discussione della questione.

2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni.

3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o dell'ordinanza è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a più giudici.

5. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma 3.

6. Le sentenze e le ordinanze, il cui testo è stato approvato dal collegio, sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore.

Art. 21.

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo principale

1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Capo II
QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Art. 22.
Ricorso che promuove questione di legittimità costituzionale

1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso che promuove questione di legittimità costituzionale contiene l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle relative censure.

2. Il ricorso è depositato con modalità telematica in cancelleria insieme con gli atti, i documenti e la prova delle eseguite notificazioni. Le regioni depositano, altresì, la procura speciale al difensore.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché al ricorso che promuove la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.

4. La parte resistente si costituisce in giudizio con modalità telematica entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.

Art. 23.
Istanza di sospensione

1. Ove, instaurato il giudizio, sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, ravvisata l'urgenza di provvedere e sentito il giudice relatore, convoca la Corte in camera di consiglio. Con il medesimo provvedimento il Presidente può autorizzare l'audizione delle parti e disporre lo svolgimento delle indagini ritenute opportune.

2. Il cancelliere comunica immediatamente alle parti costituite la data della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.

Art. 24.
Convocazione della Corte in camera di consiglio. Discussione separata o congiunta di questioni e riunione di giudizi

1. Qualora ravvisi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso o l'estinzione del processo o la cessazione della materia del contendere, il Presidente, sentito il giudice relatore, può fissare, con decreto, la data della camera di consiglio e convocare la Corte.

2. Per la discussione separata di questioni promosse con un unico ricorso o congiunta di questioni connesse, promosse con ricorsi diversi, e per la riunione di giudizi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 25.
Rinuncia al ricorso

1. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.

Capo III
CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Art. 26.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, contiene l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate.

2. Il Presidente, avvenuto il deposito con modalità telematica, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma 3, della legge sopracitata.

3. Se il ricorso è dichiarato ammissibile, il ricorrente deposita in cancelleria con modalità telematica la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma 4, della predetta legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. Il ricorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione della data e del numero di quella in cui è stata pubblicata l'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilità.

4. La parte resistente si costituisce in giudizio, entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, con il deposito con modalità telematica di un atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni.

5. Il ricorso, l'atto di costituzione e l'atto di intervento indicano l'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.

6. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 27.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni

1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è notificato al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere notificato altresì all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.

3. Il ricorso è depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con la procura speciale, quando occorra.

4. La parte resistente si costituisce in giudizio a norma dell'art. 26, comma 4.

Art. 28.

Sospensione dell'esecuzione degli atti

1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere richiesta in qualsiasi momento.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 23.

Art. 29.

Pubblicazioni

1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nonché, ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.

2. Il ricorso previsto nell'art. 26 è pubblicato con l'indicazione in calce degli estremi dell'ordinanza che decide sull'ammissibilità dello stesso.

Capo IV

AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM

Art. 30.

Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

1. Nei giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si osservano, per come applicabili, le disposizioni di cui alle presenti Norme integrative.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Norme di rinvio

1. Nei giudizi regolati ai capi secondo e terzo si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 2 a 20.

2. Nei giudizi regolati al capo terzo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 32.

Astensione e ricusazione dei giudici

1. Nei giudizi di cui alle presenti Norme integrative non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

Art. 33.

Condanna alle spese

1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.

Art. 34.

Protezione dei dati personali

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Presidente stabilisce, con proprio decreto, previa deliberazione della Corte, i criteri e le modalità di pubblicazione e diffusione degli atti di promovimento e delle decisioni della Corte.

Art. 35.

Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Le pronunce della Corte costituzionale sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando abbiano ad oggetto una legge regionale o provinciale, anche nel relativo Bollettino Ufficiale.

Art. 36.

Correzione di omissioni o errori materiali nelle sentenze e nelle ordinanze

1. La Corte provvede, in camera di consiglio, con ordinanza, anche d'ufficio, alla correzione di omissioni o di errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze, previo avviso alle parti costituite e ai soggetti intervenuti.

2. L'ordinanza di correzione è annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.

3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, all'ordinanza di correzione si applica l'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 37.

Raccolta delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale

1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una numerazione progressiva annuale e sono pubblicate, sotto la vigilanza di un giudice designato dalla Corte, nella Raccolta delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale.

Art. 38.

Acquisizione di atti, notificazioni e comunicazioni con modalità alternative

1. Il Presidente può autorizzare l'acquisizione di atti trasmessi con modalità alternative a quelle disciplinate dal decreto di cui all'art. 39 e può, allo stesso modo, disporre per le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 8.
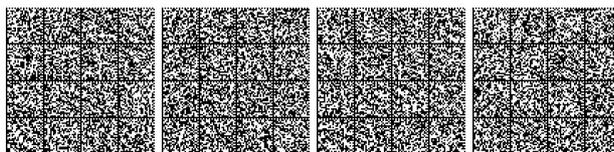
Art. 39.

Regole tecniche del processo costituzionale telematico

1. La modalità telematica di cui alle presenti Norme integrative è disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Le presenti Norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.

Roma, 22 luglio 2021

Il Presidente: CORAGGIO

21A06516

DECRETO 28 ottobre 2021.

Modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico - Regole tecniche.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 6-*bis* del Regolamento generale della Corte costituzionale;

Vista la delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021;

Visto l'art. 39 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021;

EMANA
il seguente decreto:

MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO COSTITUZIONALE TELEMATICO A NORMA DELL'ART. 39 DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nelle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».

Art. 2.

Regole tecniche

1. Le regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico sono contenute nell'Allegato *A)* al presente decreto, di cui fa parte integrante.

2. Le modifiche all'Allegato *A)* rese necessarie dall'evoluzione tecnologica sono disposte previa delibera della Corte in sede non giurisdizionale con provvedimento del Presidente e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale della Corte.

Art. 3.

Requisiti formali degli atti di parte

1. I ricorsi, gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie ed altri atti di parte sono redatti secondo i criteri indicati nelle regole tecniche di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Tutela dei dati personali

1. Gli atti di cui all'art. 3 sono trasmessi in versione integrale.

2. La protezione dei dati personali è effettuata ai sensi dell'art. 34 delle Norme integrative e della disciplina attuativa.

Art. 5.

Disposizione transitoria e finale

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato in cancelleria della Corte costituzionale a partire dalla data di entrata in vigore delle Norme integrative.

Roma, 28 ottobre 2021

Il Presidente: CORAGGIO

ALLEGATO *A)*

PROCESSO COSTITUZIONALE TELEMATICO
SISTEMA *E-COST*

REGOLE TECNICHE

Art. I

Sistema e-Cost

1. Il sistema *e-Cost* è la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalità telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il sistema *e-Cost* opera in modalità «*upload*», di cui al successivo art. II, comma 1, lettera *d)*. I dettagli tecnici e operativi sono contenuti nella «Guida all'utilizzo per l'utente», pubblicata sul sito istituzionale della Corte.

2. Per accedere a *e-Cost* è necessario disporre, alternativamente, di:

a) credenziali di accesso (*username e password*), che vengono rilasciate al termine del processo di accreditamento («profilazione»), con successiva verifica da parte della cancelleria della Corte costituzionale;

b) SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

3. Possono richiedere l'accesso ad *e-Cost*:

a) gli avvocati del libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato;

b) le autorità giurisdizionali o i soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale.

4. L'indirizzo per accedere a *e-Cost* è il seguente: https://ecost.cortecostituzionale.it

5. Il completamento dell'accesso all'indirizzo di cui al comma 4 consente di eseguire tutte le attività relative al processo costituzionale, secondo quanto dettagliatamente indicato nella «Guida all'utilizzo per l'utente».

6. L'accesso alla piattaforma consente ai soggetti abilitati di compiere tutte le operazioni inerenti al processo costituzionale, compresi la consultazione e il prelievo degli atti contenuti nel proprio fascicolo informatico.

Art. II

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) Fascicolo informatico: insieme dei documenti digitali relativi ai giudizi davanti alla Corte costituzionale all'interno di *e-Cost*;

b) Registro generale informatico: insieme dei registri informatici di cancelleria, di cui all'art. 2 delle Norme integrative e ai regolamenti vigenti adottati dalla Corte costituzionale;

c) Sigico-Cancelleria: sistema di giustizia costituzionale utilizzato dalla cancelleria e integrato con *e-Cost* per la gestione informatica delle attività inerenti ai giudizi che si svolgono davanti alla Corte costituzionale;

d) Modalità *Upload*: sistema di riversamento informatico diretto su *server*, che consente il deposito e la completa disponibilità dei documenti tramite una piattaforma dedicata e con una specifica interfaccia per l'utente.

2. La piattaforma *e-Cost* accetta esclusivamente documenti in formato .pdf o .p7m; il fascicolo del giudizio *a quo* deve essere trasmesso in un unico *file* .pdf.

Art. III

Pubblicazione dell'ordinanza

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 delle Norme integrative, l'ordinanza è trasmessa tramite Sigico-Cancelleria alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. IV

Procura alle liti e conferimento dell'incarico al difensore

1. Per la procura alle liti e il conferimento dell'incarico al difensore si osservano le disposizioni di cui alle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Art. V

Requisiti formali degli atti di parte

1. Gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria.

Art. VI

Deposito degli atti

1. Il deposito degli atti, come disciplinato dalle Norme integrative, è perfezionato successivamente alle verifiche da parte della cancelleria.

2. In caso di anomalie, le stesse saranno segnalate all'utente attraverso il sistema *e-Cost*.

3. Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla data di verifica da parte della cancelleria. Il termine è rispettato se l'atto è inserito nel sistema entro le ore 24,00 del giorno di scadenza.

4. Il risultato della verifica sarà notificato all'utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente da *e-Cost*.

5. Dell'avvenuto perfezionamento del deposito degli atti è data comunicazione alle parti costituite tramite il sistema *e-Cost*, che li rende disponibili alle parti a decorrere da tale momento. Per i giudizi incidentali gli atti di costituzione e di intervento sono resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. VII

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite a cura del Cancelliere e si intendono perfezionate per il tramite del sistema *e-Cost*, fatti salvi i casi di cui all'art. 38 delle Norme integrative.

Art. VIII

Requisiti formali dei ricorsi

1. Il ricorso indica gli indirizzi PEC di tutti i difensori o dei soggetti che hanno titolo a promuovere ricorsi alla Corte costituzionale ai quali indirizzare le comunicazioni di cancelleria.

2. L'atto di rinuncia, di cui all'art. 25 delle Norme integrative, è trasmesso con le modalità previste all'art. VI.

Art. IX

Trasmissione dei ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale

1. Il ricorso di cui all'art. 22 delle Norme integrative è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, e nelle modalità indicate all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.

Art. X

Trasmissione dei ricorsi per conflitto di attribuzione

1. Il ricorso di cui all'art. 26 delle Norme integrative e, ove la Corte ne dichiari l'ammissibilità, la prova delle avvenute notificazioni, sono trasmessi in cancelleria con le modalità indicate agli articoli V e VI.

2. Il ricorso di cui all'art. 27 delle Norme integrative è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, secondo quanto stabilito all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.

Art. XI

Istanza di sospensione

1. Per l'istanza di sospensione di cui all'art. 23 delle Norme integrative si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo VI.

Art. XII

Trasmissione delle ordinanze relative ai giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

1. L'ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono trasmessi dall'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione alla cancelleria della Corte costituzionale per il tramite del sistema *e-Cost*. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. XIII

Atti di causa

1. Per gli effetti di cui all'art. 13 delle Norme integrative, gli atti di causa sono resi disponibili alla Corte tramite il sistema *e-Cost*.

Art. XIV

Atti fuori termine

1. Il sistema *e-Cost* evidenzia se la trasmissione degli atti è da considerare fuori termine, sulla base della disciplina applicabile.

2. Qualora venga segnalato il superamento dei termini, l'utente potrà, comunque, trasmettere l'atto alla cancelleria della Corte. La valutazione finale è, in ogni caso, riservata alla Corte costituzionale.

Art. XV

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, ove applicabili, le Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

21A06517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2021.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto l'art. 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti le misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista l'articolazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza in sei missioni che rappresentano «aree tematiche» strutturali di intervento, e in particolare la missione 1 «digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», che comprende la riforma 1.11 concernente «Riduzione dei tempi di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario»;

Vista la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia europea del 28 gennaio 2020 nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi stabiliti dalla direttiva europea sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 2011/7/UE;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 22 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Al paragrafo 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «(fondo perdite società partecipate)» sono inserite le seguenti «, il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018».

Art. 2.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici:

U.1.10.01.06.000 «Fondo di garanzia debiti commerciali»;

U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali».

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 3.

Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione

1. L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 4.

Allegato 10 - Schema di rendiconto

1. L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 degli articoli 2, 3 e 4.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
SINISCALCHI
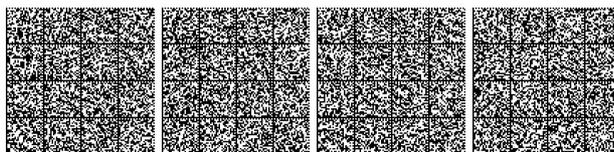
ALLEGATO 1

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N-1	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N-1 (con segno -[1])	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare -in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-) [(2)]	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ N-1	Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*	*(f)*
Fondo anticipazioni liquidità							
Totale Fondo anticipazioni liquidità							
Fondo perdite società partecipate							
Totale Fondo perdite società partecipate							
Fondo contezioso							
Totale Fondo contezioso							
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Fondo garanzia debiti commerciali							
Fondo di garanzia debiti commerciali							
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
Altri accantonamenti[(4)]							
Totale Altri accantonamenti							
Totale							

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
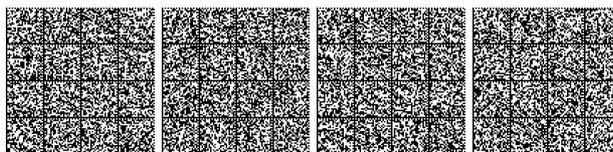
ALLEGATO 2

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N[5]	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -[1])	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-[2])	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità						
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate						
Fondo contezioso						
Totale Fondo contenzioso						
Fondo crediti di dubbia esigibilità[(3)]						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Fondo di garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali						
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Altri accantonamenti[(4)]						
Totale Altri accantonamenti						
Totale						

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

*(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , **le riduzioni** degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.*

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

21A06460

DECRETO 12 ottobre 2021.

Modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale, novellando l'art. 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto che gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto l'art. 57, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, novellando ulteriormente l'art. 232 del decreto legislativo 2000, n. 267, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale provvedendo, in tal caso, ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, dell'11 novembre 2019 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019»;
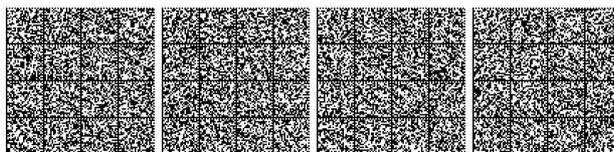
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 10 novembre 2020 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2021 che ha aggiornato lo schema dello Stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Ritenuto necessario adeguare le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale per gli enti che, in attuazione dell'art. 57, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 124 del 2019, non tengono la contabilità economico-patrimoniale allo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 119 del 2011 aggiornato dal decreto ministeriale 1° settembre 2021;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 22 settembre 2021;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, di cui all'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abroga e sostituisce il citato decreto del 10 novembre 2020 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale»;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale», ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
SINISCALCHI

ALLEGATO *A*
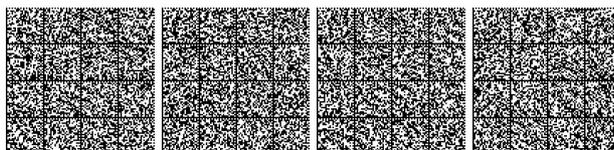
Modalità semplificate di elaborazione della Situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL non tengono la contabilità economico-patrimoniale.

1. Introduzione

L'articolo 232, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall'art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede che "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011*".

Gli enti che, in attuazione dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, aggiornati dal decreto ministeriale 1 settembre 2021 a decorrere dall'esercizio 2021 ed utilizzando i dati:

- dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, che consentono di determinare il valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2;
- del rendiconto, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3;
- dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 4;
- extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 5 e per alcune voci delle disponibilità liquide.

Attraverso tali dati gli enti procedono preliminarmente alla elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011 riferito alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, inserendo gli importi riguardanti le attività e le passività dell'ente.
Successivamente, le voci del piano dei conti patrimoniale sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato n. 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che individua le relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci dello Stato patrimoniale.
L'aggregazione delle voci del piano patrimoniale secondo tale raccordo consente di elaborare la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto.
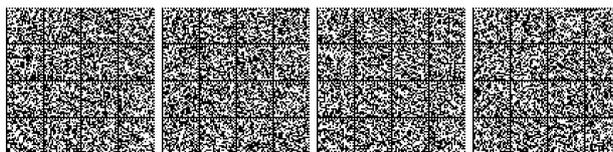
Si precisa che le voci della Situazione patrimoniale richiamate nel presente allegato sono identificate con i codici previsti nell'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. I codici che iniziano con la lettera "A" si riferiscono a voci dell'attivo patrimoniale, mentre i codici che iniziano con la lettera "P" si riferiscono a voci del passivo patrimoniale.

Al fine di semplificare l'elaborazione della Situazione patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a 0:

AA	Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
ACI	Rimanenze;
ACII1a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
ADI	Ratei attivi;
AD2	Risconti attivi
PAIII	Risultato economico dell'esercizio;
PD3	Acconti;
PEI	Ratei passivi;
PEII1	Contributi agli investimenti
PEII2	Concessioni pluriennali
PEII3	Altri risconti passivi
	Conti d'ordine

Di conseguenza, sono valorizzate con importo pari a 0 le correlate voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato.

Si segnala, in particolare, che è consentita la valorizzazione a 0 delle voci:

- risconti attivi e passivi in quanto i relativi effetti finanziari si sono già verificati e sono stati considerati nella determinazione della Situazione patrimoniale. In caso di adozione della contabilità economico patrimoniale nell'esercizio successivo, non sarà possibile rilevare gli effetti economici delle relative operazioni;
- ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non si sono ancora verificati. In caso di adozione della contabilità economico patrimoniale nell'anno successivo, le relative operazioni dovranno essere considerate di competenza economica di tale esercizio;
- contributi agli investimenti, in quanto può risultare complesso ricostruire il valore dei trasferimenti che hanno contribuito al finanziamento di immobilizzazioni. In tali casi, a seguito della decisione di adottare la contabilità economico patrimoniale, gli oneri per l'ammortamento di tali beni saranno interamente a carico degli esercizi successivi e, di conseguenza, non sarà possibile sterilizzare il costo dell'ammortamento imputando al conto economico un provento da contributo agli investimenti del medesimo importo della quota di ammortamento.

Gli enti che si avvalgono della facoltà di non valorizzare le voci dei conti d'ordine riguardanti le garanzie e i beni di terzi in uso e i beni dati in uso a terzi, dedicano una particolare attenzione all'illustrazione, nella Relazione sulla gestione, delle informazioni previste dall'art. 11, comma 6, lettere l) e m) del decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti:

- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

Sempre al fine di semplificare l’elaborazione della Situazione patrimoniale, non è obbligatoria:
- la compilazione della colonna “Anno -1”, limitatamente al primo anno di redazione della Situazione patrimoniale semplificata;
- l’indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i Crediti e i Debiti;
- l’indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
- l’indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.

La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL.
I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:

a. il conto economico,
b. l’allegato h) concernente i costi per missione,
c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

La trasmissione alla BDAP di tali documenti non è coerente con la decisione di non tenere la contabilità economico patrimoniale e determina segnalazioni di errore da parte della BDAP.

Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti hanno adottato la contabilità economico patrimoniale possono continuare a redigere gli schemi di bilancio con le stesse regole.
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti, in attuazione dell’art. 232, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno predisposto la situazione patrimoniale con modalità semplificate, possono decidere di avviare la contabilità economico patrimoniale. La delibera di giunta concernente la decisione di tenere la contabilità economico patrimoniale è trasmessa alla BDAP.

Al fine di agevolare gli enti nell’elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate sono stati predisposti i seguenti file, aggiornati nel tempo a seguito dell’evoluzione normativa:
- “Situazione patrimoniale 2019”;
- “Situazione patrimoniale semplificata 2020”;
- “Situazione patrimoniale semplificata – prima elaborazione 2020”;
- “Situazione patrimoniale semplificata”;
- “Situazione patrimoniale semplificata – prima elaborazione”;

I primi due file sono utilizzabili per l'elaborazione della Situazione Patrimoniale relativa, rispettivamente, all'anno 2019 e l'anno 2020. Il file "Situazione patrimoniale semplificata" è utilizzabile per gli anni successivi al 2020.
I due file "Situazione patrimoniale – prima elaborazione 2020" e "Situazione patrimoniale – prima elaborazione" sono destinati agli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, rispettivamente, nell'esercizio 2020 e a decorrere dall'esercizio 2021, intendono avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, ai fini della redazione della Situazione patrimoniale semplificata da allegare al rendiconto del primo esercizio successivo alla costituzione dell'ente. In occasione della redazione dei rendiconti degli esercizi successivi, gli enti di nuova istituzione utilizzano il file "Situazione patrimoniale semplificata".
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sorti a seguito di fusione, compresa la fusione per incorporazione, che intendono avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale elaborano la Situazione patrimoniale semplificata a decorrere dal primo esercizio rendiconto successivo alla fusione utilizzando il file "Situazione patrimoniale semplificata" previsto per l'esercizio di riferimento[1]. I suddetti file, di seguito denominati "File RGS", il cui utilizzo è facoltativo, sono resi disponibili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – sezione Arconet - sotto la voce "Documenti", e consentono, in automatico, di aggregare le voci del piano patrimoniale e di raccordarle alle voci dello stato patrimoniale.
In altre parole, gli enti possono predisporre la propria situazione patrimoniale in modalità semplificata inserendo nei fogli elettronici di tali file le informazioni riguardanti le attività e le passività patrimoniali dell'ente secondo le modalità individuate ai paragrafi 2 e seguenti.
Sulla base dei dati inseriti, i file provvedono automaticamente all'elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato e all'elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, da allegare al rendiconto stesso.
Per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, a decorrere dall'esercizio "n" decidono di adottare la contabilità economico patrimoniale disciplinata dall'art. 232, comma 1, del TUEL, la situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno "n-1" costituisce lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio dell'anno "n" mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 dicembre dell'anno "n-1" consente di predisporre gli eventuali "mastrini" di apertura delle scritture economico patrimoniali dell'anno "n".

2. L'elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate sulla base dei dati dell'inventario

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, è necessario che l'inventario risulti aggiornato. In caso di mancato aggiornamento dell'inventario, la "Situazione patrimoniale semplificata" non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente.
I dati dell'inventario aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno sono utilizzati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci, escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti per le quali si rinvia al paragrafo 4:

ABI Immobilizzazioni immateriali
ABII Immobilizzazioni materiali
ABIII Altre immobilizzazioni materiali

[1] Si rinvia al paragrafo 5
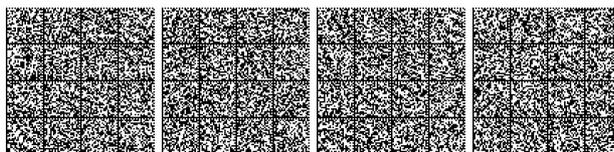
Alle voci dell'inventario aggiornato, comprese quelle riguardanti i beni demaniali e i beni immateriali, deve essere applicata la codifica prevista per il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011), evitando, anche attraverso l'inserimento di nuove voci, l'applicazione del criterio della prevalenza.
L'inventario deve comprendere anche i beni che sono entrati nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., da iscrivere con apposite voci che consentono di evidenziare che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente.
All'inventario aggiornato si applicano i seguenti criteri di valutazione.

Criteri di valutazione:
Il patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà dell'ente sono iscritti nell'inventario ad un valore pari al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori e le spese di manutenzione straordinarie, ovvero, se il costo di acquisto non è disponibile, al valore catastale.
Nella Situazione patrimoniale dell'ente, tali beni devono essere iscritti al netto del fondo ammortamento.
Pertanto, con riferimento a ciascuno dei beni immobili compresi nell'inventario occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.
Sono soggetti all'ammortamento anche i beni in leasing, mentre non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione è illimitata nel tempo in quanto non soggetti a deperimento e consumo, quali i terreni, i materiali preziosi e i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono oggetto di ammortamento.
Se il bene è di proprietà dell'ente da un periodo superiore a quello della sua vita utile, determinata dalla tabella che segue relativa agli ammortamenti, il bene risulta interamente ammortizzato e nella Situazione patrimoniale è valorizzato per un importo pari a 0. In tal caso, nell'inventario è possibile conservare il valore già attribuito a tale bene, e il relativo fondo ammortamento è pari a tale importo.
Applicando tale metodologia, se il bene in questione è stato oggetto di manutenzione straordinaria non ancora ammortizzata, nella Situazione patrimoniale è valorizzato per un importo pari alla manutenzione straordinaria non ammortizzata. In tal caso, nell'inventario il valore del bene comprende la spesa complessiva per manutenzione straordinaria e il relativo fondo ammortamento comprende la spesa per manutenzione straordinaria già ammortizzata.

Tabella n. 1

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Vita utile del bene	Tipologia beni	Coefficiente annuo	Vita utile del bene
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	5	Equipaggiamento e vestiario	20%	5
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%	10	Materiale bibliografico	5%	20
Automezzi ad uso specifico	10%	10	Mobili e arredi per ufficio	10%	10
Mezzi di trasporto aerei	5%	20	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%	10
Mezzi di trasporto marittimi	5%	20	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%	10
Macchinari per ufficio	20%	5	Strumenti musicali	20%	5
Impianti e attrezzature	5%	20	Opere dell'ingegno – Software prodotto	20%	5
Hardware	25%	4			
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%	50			

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.
Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Per consentire la corretta procedura di ammortamento, per seguire il valore del singolo bene in ogni momento e per determinare, all'atto dell'eventuale dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza si raccomanda l'utilizzo del registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti). Nel registro sono indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il paragrafo n. 4.18 del Principio applicato della contabilità economico patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n 248, successivamente modificato dall' art. 2 comma 18 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n 286: "*Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Sulla base della legislazione vigente, il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni*".

Nei casi in cui non sia disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
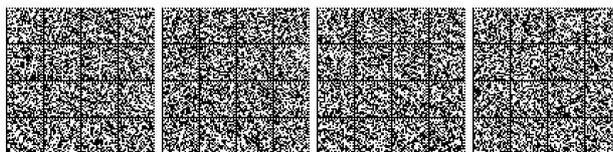
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

Anche i beni mobili inventariati sono registrati nell'inventario al costo di acquisto, mentre nella Situazione patrimoniale sono iscritti al costo di acquisto al netto del fondo ammortamento cumulato nel tempo.
A tal fine, per ciascun bene mobile compreso nell'inventario è necessario calcolare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.
L'ammortamento si applica anche ai beni mobili in leasing finanziario, che devono essere compresi nell'inventario.
Anche per i beni mobili si applica il principio per il quale, se il bene è di proprietà dell'ente da un periodo superiore a quello della sua vita utile determinata dalla tabella n. 1, il bene risulta interamente ammortizzato e nello stato patrimoniale è valorizzato per un importo pari a 0. In tal caso, nell'inventario il bene conserva il valore già attribuito e il relativo fondo ammortamento è pari al valore del bene.
I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.
La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).

Se il bene non risulta interamente ammortizzato e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, gli enti che nell'anno successivo hanno deciso di adottare la contabilità economico patrimoniale e non intendono avvalersi della facoltà di valorizzare la voce PEII1 "Contributi agli investimenti" con importo pari a 0, indicano l'importo della residua quota di contributi. Ad esempio, nel 2015 un comune ha acquisito un immobile grazie ad un contributo della regione di importo pari al 50% del valore del bene; se al 31 dicembre 2019 il valore del bene al netto degli ammortamenti è pari a 1000, alla voce PEII1a "Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche" è attribuito l'importo di 500 (pari all'incidenza percentuale del finanziamento ricevuto sul valore storico del bene applicata al valore del bene al netto degli ammortamenti).
La valorizzazione della voce PEII1 "Contributi agli investimenti" nella Situazione patrimoniale consente, negli anni successivi in cui sarà adottata la contabilità economico patrimoniale, di sterilizzare gli oneri degli ammortamenti residui e migliorare nel tempo il risultato di esercizio.

Gli enti che hanno difficoltà a ricostruire l'importo dei contributi ricevuti per beni non interamente ammortizzati possono determinare la percentuale rappresentativa della quota di contributi ricevuti attraverso stime.

I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, o facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, che sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce ABII1.9 "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento.

I file RGS

Per determinare l'importo delle voci riguardanti le Immobilizzazioni materiali e immateriali dello stato patrimoniale (ABI, ABII e ABIII) gli enti possono utilizzare il foglio elettronico "inventario riclass" dei sopra indicati file, nel quale, dopo avere aggregato le voci del proprio inventario aggiornato e riclassificato al 31 dicembre dell'anno di riferimento che hanno il medesimo codice del piano dei conti integrato patrimoniale, è necessario inserire:

a) nella colonna "Valore di inventario" i valori attribuiti ai beni del proprio inventario aggregati per codice del piano patrimoniale;
b) nella colonna "Importo ammortizzato" i valori di ammortamento calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento secondo le modalità indicate tra i "Criteri di valutazione".

Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo:

- delle voci delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo la classificazione prevista nel piano dei conti patrimoniale;
- dei fondi ammortamento del piano dei conti patrimoniale. Gli enti hanno la possibilità di ridistribuire gli ammortamenti dei beni demaniali, che il foglio elettronico inserisce nelle voci "Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali" e "Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.";
- delle voci ABI, ABII e ABIII riguardanti le immobilizzazioni materiali e immateriali da iscrivere nella Situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. L'elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate sulla base dei dati finanziari del Rendiconto

Il valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale, compreso quello delle relative sottovoci, è determinato sulla base dei dati finanziari del rendiconto, compresi gli allegati:

ABIV 2	Crediti
ACII	Crediti
ACIV	Disponibilità liquide
PB	Fondi per rischi e oneri
PC	Trattamento di fine rapporto
PD	Debiti

A tal fine si utilizzano:

- gli importi delle voci "Totale dei residui attivi" e "Totale residui passivi" del conto del bilancio, analiticamente riportati nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, da trasmettere alla

Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 (cd. SDB "schemi di bilancio" e DCA "dati contabili analitici" definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b) e dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016);
- gli importi degli accertamenti pluriennali e degli impegni pluriennali riportati negli allegati f) e g) al rendiconto;
- gli importi delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre;
- gli importi dell'allegato c) al rendiconto riguardante l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione;
- gli importi del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre, allegato al rendiconto ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo, si rappresenta che:
- gli accertamenti delle entrate del titolo 6 "accensione di prestiti" e da riduzione di depositi bancari non determinano la registrazione di crediti dell'ente nella situazione patrimoniale;
- gli impegni delle spese per le concessioni di crediti e per l'incremento dei depositi bancari non determinano la registrazione di debiti dell'ente nella situazione patrimoniale.

In generale, i crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente la gestione dei residui[2].

Per i crediti dei titoli/tipologie 5.2, 5.3, 5.4, per le entrate proprie oggetto di rateizzazione e per i debiti del titolo 4, l'importo dei residui attivi e passivi è incrementato dell'ammontare degli accertamenti e degli impegni imputati agli esercizi successivi. Tale modalità di determinazione dei crediti e debiti finanziari presuppone una corretta applicazione della contabilità finanziaria armonizzata, in particolare del principio contabile che prevede la registrazione degli impegni riguardanti tutte le rate di ammortamento dei finanziamenti contratti dall'ente, con imputazione agli esercizi successivi (attraverso l'impegno automatico per gli esercizi non gestiti). Tale principio si applica anche alle rate dei beni in leasing finanziario, che devono essere interamente impegnate con imputazione agli esercizi successivi, distintamente per la quota interessi e la quota capitale, alle voci del piano dei conti finanziario U.1.07.06.05.001 "Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario" e U.4.04.02.01.001 "Rimborso Prestiti - Leasing finanziario".

Le voci PB della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi e oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011), salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale nelle voci PB "Fondi per rischi e oneri" ma solo nel piano dei conti patrimoniale, alla voce 2.2.4.01.01.01.001 "Fondo svalutazione crediti",

[2] Il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui, prevede che "*Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale*".
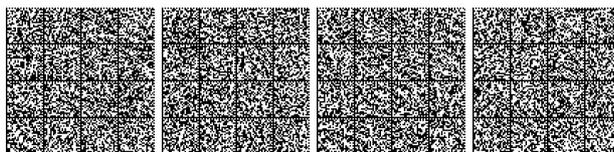
incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del richiamato Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui.
Anche la voce concernente il "Trattamento di fine rapporto" è iscritta nella Situazione patrimoniale al 31 dicembre di ciascun anno per un importo pari all'eventuale quota accantonata nel risultato di amministrazione del medesimo anno da parte di chi si avvale di personale che riceve il TFR direttamente dall'ente, senza l'intervento di un ente di previdenza. In tal caso, le voci PB "Fondi per rischi e oneri" non comprendono la quota del risultato di amministrazione accantonata nel TFR essendo quest'ultima indicata alla voce PC della situazione patrimoniale.
Se l'ente non ha effettuato gli accantonamenti in contabilità finanziaria per il TFR e non è possibile ricostruire l'importo dovuto al 31 dicembre di un dato anno ai dipendenti che ricevono il TFR direttamente dall'ente, la voce è valorizzata a 0 e, in caso di successiva adozione della contabilità economico patrimoniale, gli oneri riguardanti il TFR saranno posti interamente a carico degli esercizi in cui sono erogati.
Di seguito sono specificate le modalità di calcolo delle principali voci sopra indicate.

ATTIVO

ABIV 2 Crediti. A tali voci, riguardanti i crediti finanziari dell'ente, formatasi a seguito della concessione di finanziamenti a terzi, è attribuito un valore pari a:

a) la sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle entrate;
b) incrementato della sommatoria degli accertamenti imputati agli esercizi successivi per le tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle entrate;
c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle tipologie 200, 300 e 400 del titolo quinto delle entrate stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;
d) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

ACII1b Altri crediti da tributi. È attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 101, 102 e 104 del titolo primo delle entrate e della tipologia 100 del titolo quarto delle entrate, al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo del 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII1c Crediti da Fondi perequativi. È attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 301 e 302 del titolo primo delle entrate incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII2 Crediti per trasferimenti e contributi. È attribuito un valore pari a:

a) la sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" del titolo secondo delle entrate esclusa la categoria 2010301 riguardante le "Sponsorizzazioni da imprese", e delle tipologie 200 e 300 del titolo quarto delle entrate;

b) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII3 Crediti verso clienti ed utenti. È attribuito un valore pari a:
- la sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle tipologie 100 e 200 del titolo terzo delle entrate, della tipologia 400 del titolo quarto delle entrate, della tipologia 100 del titolo quinto delle entrate;
- al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII4b Altri crediti per attività svolta per c/terzi. È attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" della tipologia 200 del titolo 9 delle entrate escluse le voci di entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e E.9.02.99.99.999, incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del richiamato Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACII4c Altri crediti verso altri. È attribuito un valore pari a:

a) la sommatoria degli importi della voce "Totale residui attivi" delle entrate riguardanti la categoria 2010301 concernente le "Sponsorizzazioni da imprese", le tipologie 300, 400 e 500 del titolo terzo delle entrate escluse le voci di entrata E.3.05.02.02.001, E.3.05.02.02.002 e E.3.05.02.02.003 concernenti i crediti verso l'erario, la tipologia 500 del titolo quarto delle entrate, la tipologia 100 del titolo 9 delle entrate le voci di entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e E.9.02.99.99.999;

b) al netto dei relativi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

c) incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui;

ACIV Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati. Tali importi sono determinati sulla base dei dati risultanti nel prospetto SIOPE delle disponibilità liquide allegato al rendiconto in attuazione dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, le seguenti voci delle disponibilità liquide:

ACIV1a Conto di tesoreria presso Istituto tesoriere, corrisponde alla somma algebrica delle seguenti voci del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre: 1500+1600-1700;

ACIV1b Conto di tesoreria presso Banca d'Italia, corrisponde alla voce del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre: 1900 Saldo presso la contabilità speciale a fine periodo di riferimento;

ACIV2 Altri depositi bancari e postali corrisponde alla sommatoria delle seguenti voci del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31
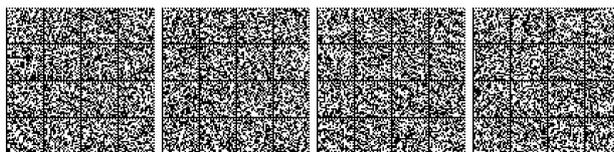
dicembre: 2100, 2200, 2300 e 2400 incrementati degli eventuali saldi alla medesima data dei conti correnti postali intestati all'ente (che al 31 dicembre dovrebbero presentare valore pari a 0, in quanto riversati nel conto di tesoreria);

ACIV3 Denaro e valori in cassa, riguardante il saldo della cassa economale o di altre gestioni di cassa. Corrisponde alla sommatoria degli assegni e del contante presso l'economo o altri cassieri interni all'ente alla data del 31 dicembre. Alla fine dell'anno, di norma, tale voce dovrebbe essere pari a 0, a seguito del riversamento delle giacenze nel conto di tesoreria;

ACIV4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente, corrisponde alla sommatoria dei saldi, al 31 dicembre, di eventuali conti intestati all'ente presso la tesoreria dello Stato, da determinare sulla base degli estratti conti.

Nel caso di errori o incoerenze dei dati SIOPE delle disponibilità liquide, segnalati dall'ente allegando al rendiconto la relazione prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, i dati delle disponibilità liquide sono valorizzati sulla base di dati extracontabili (estratto conto del tesoriere).

PASSIVO

PD1 Debiti da finanziamento: sono determinati, per ciascuna delle voci che li riguardano, sommando i residui passivi con gli impegni imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente, come segue:

+ Totale residui passivi Titolo 4: Rimborso prestiti (Fonte: SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle spese, colonna: Totale residui passivi da riportare, riga: Titolo 4: Rimborso prestiti)
+ Totale residui passivi Macro aggregato 107: Interessi passivi (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare);
+ Totale Impegni pluriennali per rimborso prestiti (Fonte: SDB, file: Allegato g) Impegni pluriennali, somma colonne: "Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto – Impegni" + "Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto – Impegni" + "Anni successivi – Impegni"), riga Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti)

Alla voce Debiti da finanziamento verso banche e tesoriere aggiungere anche:

+ Totale residuo passivi Rimborso Anticipazione di tesoreria (Fonte: SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle spese, colonna: Totale residui passivi da riportare, riga: Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto).
  In ogni caso, la voce comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 34 del 2020.

PD2 Debiti verso fornitori: sono determinati sommando i residui passivi da riportare come segue (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare):

+ U.1.01.01.02.002: Buoni pasto;
+ Macro aggregato 103: Acquisto di beni e servizi (tutte le voci di V livello, con esclusione di quelle riferite a: "Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione", "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", "Consulenze", "Prestazioni professionali e specialistiche", "Lavoro

flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale", "Servizi amministrativi", "Servizi finanziari" e "Altri servizi");
+ Macro aggregato 110: Altre spese correnti (voci di V livello riferite ai "Premi di assicurazione";
+ Macro aggregato 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (tutte le voci di V livello);
+ U.7.02.01.01.001: Acquisto di beni per conto di terzi;
+ U.7.02.01.02.001: Acquisto di servizi per conto di terzi.

PD4 Debiti per trasferimenti e contributi: sono determinati sommando i residui passivi da riportare come segue (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare):
+ Macro aggregato 104: Trasferimenti correnti (tutte le voci di V livello, con esclusione di quelle riferite a "Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica");
+ la voce di spesa U.1.09.03.01.001 "Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea";
+ Macro aggregato 203: Contributi agli investimenti (tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 204: Altri trasferimenti in conto capitale (tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di V livello, riferite ai IV livelli: "Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche" e "Trasferimenti per conto terzi a Altri settori");

PD5 Altri debiti: sono determinati sommando i residui passivi da riportare come segue (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare):
+ Macro aggregato 101: Redditi da lavoro dipendente (tutte le voci di V livello, con esclusione di U.1.01.01.02.002: Buoni pasto);
+ Macro aggregato 102: Imposte e tasse a carico dell'ente (tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 103: Acquisto di beni e servizi (tutte le voci di V livello riferite a: "Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione", "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", "Consulenze", "Prestazioni professionali e specialistiche", "Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale", "Servizi amministrativi", "Servizi finanziari" e "Altri servizi");
+ Macro aggregato 104: Trasferimenti correnti (tutte le voci di V livello, riferite a "Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica");
+ Macro aggregato 108: Altre spese per redditi da capitale (tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 109: Rimborsi e poste correttive delle entrate (tutte le voci di V livello esclusa la voce di spesa U.1.09.03.01.001 "Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea");

+ Macro aggregato 110: Altre spese correnti (tutte le voci di V livello, riferite a "Versamenti iva a debito", "Spese dovute a sanzioni, risarcimenti, danni" e "Altre spese correnti" n.a.c.);
+ U.2.01.99.01.999: Altri tributi in conto capitale n.a.c.;
+ Macro aggregato 205: Altre spese in conto capitale (tutte le voci di V livello);
+ Macroaggregato 301: Acquisizioni di attività finanziarie (tutte le voci di V livello);
+ Macroaggregato 304: Altre spese per incremento di attività finanziarie (tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 701: Uscite per partite di giro (tutte le voci di V livello);
+ Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le voci di V livello, riferite ai IV livelli: "Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi" e "Altre uscite per conto terzi");
+ Altri eventuali residui presenti e non esplicitati nelle voci precedenti.

I file RGS

Per determinare l'importo dei crediti e dei debiti dell'ente al 31 dicembre di ciascun anno è possibile utilizzare i fogli elettronici "Residui attivi e accertamenti pluriennali" e "Residui passivi e impegni pluriennali" che consentono di riclassificare i dati di contabilità finanziaria (residui attivi e passivi e gli accertamenti e gli impegni finanziari imputati agli esercizi successivi) nei crediti e debiti della Situazione patrimoniale, trasformando le voci del modulo finanziario in quelle del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato.

In altre parole, gli enti inseriscono nei due fogli elettronici i seguenti dati di contabilità finanziaria:

a) l'importo dei propri residui attivi e passivi, come riportati nel modulo finanziario del piano dei conti integrato da trasmettere alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 (cd. "dati contabili analitici");
b) gli accertamenti e gli impegni finanziari imputati agli esercizi successivi secondo la classificazione prevista per il modulo finanziario del piano dei conti integrato e riepilogati negli allegati f) e g) al rendiconto;
c) l'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui per ciascuna voce del piano finanziario.

Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo:

- dei crediti e dei debiti al 31 dicembre secondo la classificazione prevista per il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato;
- dei crediti e i debiti secondo la classificazione prevista per la Situazione patrimoniale.

Per determinare l'importo delle voci della Situazione patrimoniale PB "Fondi per rischi e oneri" e PC "Trattamento di fine rapporto" è possibile utilizzare i fogli elettronici "Accant nel risult di ammin" e "FCDE".

Nel primo foglio gli enti inseriscono gli importi riguardanti le quote accantonate nel risultato di amministrazione, risultanti dal rendiconto, escluso il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)".

Nel secondo foglio gli enti inseriscono gli importi del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, secondo la classificazione prevista dall'allegato c) al rendiconto.

Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo delle voci riguardanti i fondi e gli accantonamenti al 31 dicembre:

- secondo la classificazione prevista per il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, esclusi i fondi ammortamenti che sono definiti nel foglio elettronico "Inventario riclassificato";
- secondo la classificazione prevista per la Situazione patrimoniale.

Per determinare l'importo delle disponibilità dell'ente al 31 dicembre, è possibile utilizzare il foglio elettronico "Dispon liquide", nel quale è necessario inserire i dati:

a) del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre, scaricabile dalla banca dati SIOPE www.siope.it a decorrere dal 27 gennaio di ciascun anno. Per eventuali necessità di chiarimenti riguardanti le informazioni riportate nel prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre è necessario rivolgersi al proprio tesoriere, tenuto ad inviarlo alla banca dati SIOPE entro il 20 gennaio di ogni anno;

b) riguardanti il saldo dei conti correnti postali intestati all'ente, il saldo dei conti della tesoreria statale intestati all'ente, il saldo delle disponibilità liquide presso il consegnatario o altri cassieri interni all'ente e l'importo degli eventuali assegni da loro detenuti.

Sulla base dei dati inseriti, il file determina gli importi riguardanti le disponibilità liquide al 31 dicembre dell'anno di riferimento:

- secondo la classificazione prevista per il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato;
- secondo la classificazione prevista per la Situazione patrimoniale.

4. L'elaborazione della Situazione patrimoniale redatta con modalità semplificate sulla base dei dati extra-contabili e dell'ultimo conto del patrimonio approvato

Le seguenti voci della Situazione patrimoniale sono determinate sulla base di dati extra-contabili:

ABI6 Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti immateriali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata per un importo pari alla spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti per la realizzazione dei beni immateriali, compresi gli eventuali costi di acquisto delle materie prime necessarie alla realizzazione del bene immateriale e i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (immateriali, materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne, i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono comprese le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente);

ABIII3 Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti materiali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata con le modalità indicate per le immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti;
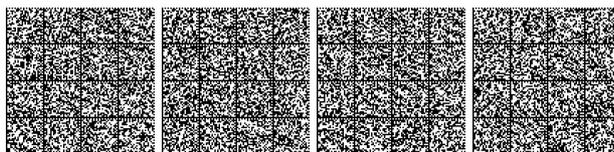
ABIV 1 Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi), riguardante le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate detenute al 31 dicembre, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre, si ritengano durevoli, salva la possibilità, di valutare tali partecipazioni al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. Gli enti adottano il criterio del costo di acquisto o del metodo del patrimonio netto nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1.

Per le partecipazioni che non sono state acquistate attraverso operazioni di compravendita, cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto". La voce comprende anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, o che non hanno valore di liquidazione in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, nella voce "altre riserve indisponibili" del patrimonio netto è iscritto il valore delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione registrato nell'attivo;

ABIV3 Altri titoli (che costituiscono immobilizzi) sono valutate al costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre, si ritengano durevoli;

ACIII1 Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi), in attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre, si ritengano durevoli, salva la possibilità di valutare tali partecipazioni al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 del codice civile

ACIII2 Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi), in attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale secondo i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile.

I file RGS

Per determinare l'importo delle voci dello stato patrimoniale sopra indicate è possibile utilizzare il foglio elettronico "Dati extracont" che consente l'acquisizione dei dati del piano dei conti patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle voci della Situazione patrimoniale.

5. L'elaborazione delle voci del Patrimonio netto

In considerazione dell'evoluzione normativa tempo per tempo occorsa e dei conseguenti aggiornamenti degli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, l'elaborazione delle voci del Patrimonio netto segue differenti regole a seconda dell'anno cui si riferisce la Situazione Patrimoniale. Nello specifico:

- per il solo anno 2019, primo anno di adozione delle presenti regole di redazione semplificata della situazione patrimoniale, le voci delle riserve del patrimonio netto PAIIa e PAIIb possono essere determinate sulla base delle informazioni ricavabili dall'ultimo conto del patrimonio approvato. In assenza di informazioni disponibili, le due voci sono valorizzate a 0.

La voce PAI “Fondo di dotazione dell’ente” al 31 dicembre 2019 è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale 2019, per un importo pari alla seguente somma algebrica:

+ totale dell’attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.

- per il solo anno 2020, alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto PAIIb sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell’ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale mentre la voce PAIIa “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” al 31 dicembre 2020 è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale, per un importo pari alla seguente somma algebrica:

  + totale dell’attivo,
  - totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
  - il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

Per i soli anni 2019 e 2020, nei casi in cui il Fondo di dotazione e/o la voce PA II a “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” assumono valore negativo è possibile ridurre le altre riserve disponibili.

- A decorrere dal 2021, a seguito dell’adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto nel passivo patrimoniale che consente di attribuire valore negativo solo alle voci PA III Risultato economico dell'esercizio, PA IV Risultati economici di esercizi precedenti e PA V Riserve negative per beni indisponibili, per la quantificazione delle voci del patrimonio netto si applicano le seguenti regole generali, valevoli anche per gli esercizi 2019 e 2020 relativamente alla voci PAIIc, PAIId, PAIIe e PAIII:

PA I “Fondo di dotazione” e le Riserve disponibili PA II b “Riserve da capitale” e PA II f “altre riserve disponibili”. A tali voci sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell’ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale. Dal 2021 tali voci possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero. Con riferimento all’anno 2021, in occasione della prima adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto, alle voci in esame che nello Stato patrimoniale 2020 presentavano un valore negativo è attribuito un importo pari a zero. Il valore negativo è attribuito (sommandolo algebricamente) alla nuova voce PA V “Riserve negative per beni indisponibili” nei limiti dell’ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Pertanto, con riferimento all’anno 2021, prima di valorizzare la voce PA V “Riserve negative per beni indisponibili”, sono ridotti i valori positivi delle riserve disponibili;

PAIIc Riserve da permessi di costruire, è attribuito un valore pari a:
+ l’importo della voce PAIIc “Riserve da permessi di costruire” dell’ultimo stato patrimoniale approvato tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal
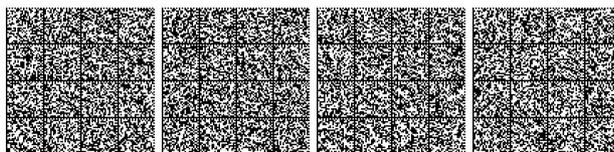
Consiglio comunale, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;
+ l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;
- gli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile[3].

La riserva non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIId.

La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili".

Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIId Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIIe Altre riserve indisponibili, è attribuito un valore pari a quello delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione iscritte nell'attivo. Si tratta delle partecipazioni il cui statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIII Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

PAIV Risultati economici di esercizi precedenti, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 ed è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata per un importo pari alla seguente somma algebrica:
+ totale dell'attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

PAV Riserve negative per beni indisponibili**,** è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 e può assumere solo valore negativo.

Con riferimento all'esercizio 2021 a tale voce sono attribuiti gli eventuali importi negativi iscritti nello stato patrimoniale 2020 per le voci che dal 2021 possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero, nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve

[3] Nella situazione patrimoniale 2019, è corretto attribuire alla voce PAIIc "Riserve da permessi di costruire" un valore almeno pari a quello della voce "Conferimenti da concessioni di edificare" dell'ultimo conto del patrimonio approvato, cui è necessario aggiungere almeno l'importo delle entrate accertate nell'esercizio 2019 alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti. Nel caso in cui la sommatoria di tali due valori risulti inferiore a quello dei residui attivi della voce E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinato alla copertura delle spese correnti, la voce PAIIc "Riserve da permessi di costruire" deve essere pari almeno al valore di tali residui attivi.
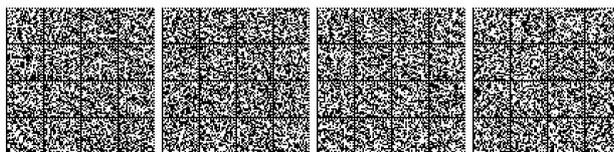
disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
A decorrere dal 2022, la voce si riduce annualmente di un importo pari alla riduzione delle riserve indisponibili del Patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente.
Invece, se le riserve indisponibili risultano incrementate rispetto all'esercizio precedente a seguito dell'acquisizione di beni indisponibili o dell'incremento del loro valore, ad esempio in caso di manutenzione straordinaria di beni demaniali, la voce "Riserve negative per beni indisponibili" è incrementata in relazione al peggioramento della voce PAIV "Risultati economici di esercizi precedenti nell'esercizio", se negativa. In particolare, se al termine delle elaborazioni della Situazione patrimoniale semplificata la voce PAIV "Risultati economici di esercizi precedenti nell'esercizio" è negativa e presenta un peggioramento rispetto all'importo dell'esercizio precedente, nel caso in cui anche il valore attribuito alle riserve indisponibili presenti un incremento rispetto all'esercizio precedente, è necessario incrementare la voce "Riserve negative per beni indisponibili" di un importo pari al minore tra l'incremento delle riserve negative indisponibili e quello registrato dal valore negativo della voce PAIV "Risultati economici di esercizi precedenti". La corretta valorizzazione della voce "Riserve negative per beni indisponibili" evita che l'incremento dei beni indisponibili sia attribuito alla voce "Risultati economico di esercizi precedenti" e interpretato come un evento negativo di natura patrimoniale.
In ogni caso, la voce "Riserve negative per beni indisponibili" non può presentare un importo superiore, in valore assoluto, a quello delle riserve indisponibili di cui alle voci PAIId e PAIIe e non può essere valorizzata se risultano riserve disponibili. Pertanto, le riserve disponibili devono essere sempre destinate a riduzione della voce "Riserve negative per beni indisponibili", salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

Ai fini dell'elaborazione del rendiconto 2021, nello stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema, a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 è attribuito un importo pari a "0", salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020.
In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020 applicando retroattivamente l'aggiornamento dello schema dello stato patrimoniale.
Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

Gli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che intendono avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, se non hanno determinato il fondo di dotazione alla data dell'istituzione, lo calcolano in occasione della redazione del primo rendiconto successivo alla costituzione del nuovo ente, al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata, seguendo le modalità sopraindicate per la predisposizione della Situazione patrimoniale semplificata dell'esercizio 2019.
Gli enti sorti a seguito di fusione, compresa la fusione per incorporazione, se non hanno determinato il fondo di dotazione in occasione della fusione, lo calcolano in sede di redazione del primo rendiconto successivo alla fusione, tenendo conto dei fondi di dotazione degli enti oggetto della fusione, dando adeguata motivazione, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle ragioni per cui il fondo di dotazione non sia stato determinato dalla somma dei fondi di
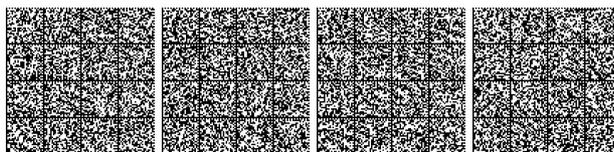
dotazione degli enti oggetto della fusione, mentre determinano, quale valore residuale al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale, la voce PAIIa “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” nell’esercizio 2020 e la voce PAIV “Risultati economici di esercizi precedenti” a decorrere dal 2021, secondo le modalità sopraindicate.

I file RGS

Per determinare l’importo delle voci dello stato patrimoniale sopra indicate è possibile utilizzare il foglio elettronico “Patrim netto” che consente l’acquisizione dei dati del piano dei conti patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle voci della Situazione patrimoniale, avendo cura di utilizzare il file RGS previsto per l’esercizio di riferimento e la situazione contabile dell’ente.
Nel file “Situazione patrimoniale 2019”, e nei file Situazione patrimoniale semplificata – prima elaborazione 2020” e “Situazione patrimoniale semplificata – prima elaborazione”, destinati agli enti che elaborano la Situazione patrimoniale semplificata per la prima volta, compresi gli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che intendono avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, la voce “Fondo di dotazione” è calcolata automaticamente come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre voci del Passivo. In occasione della redazione dei rendiconti degli esercizi successivi, è utilizzato il file “Situazione patrimoniale semplificata” previsto per l’esercizio di riferimento.
Negli esercizi successivi al 2019, gli enti diversi da quelli di nuova istituzione utilizzano i file “Situazione patrimoniale semplificata 2020” (per l’esercizio 2020) e “Situazione patrimoniale semplificata” (per gli esercizi successivi), nei quali la voce “Fondo di dotazione” deve essere impostata manualmente attribuendo un valore pari a quello risultante dalla corrispondente voce dell’ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale e delle indicazioni del presente paragrafo, mentre è calcolata automaticamente:

- nel 2020, la voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti”;
- a decorrere dal 2021, la voce “Risultati economici di esercizi precedenti”.

Nel corso dell’inserimento dei dati, la voce calcolata per differenza assume valori provvisori e non significativi (anche negativi) che devono essere ignorati. L’importo definitivo di tale voce può essere verificato solo al termine della compilazione di tutti gli altri fogli elettronici del file.

Gli enti sorti a seguito di fusione, compresa la fusione per incorporazione, che intendono avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, utilizzano il file “Situazione patrimoniale semplificata” previsto per l’esercizio di riferimento.

21A06461
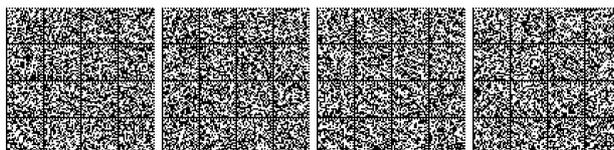
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 2021.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, del minor gettito IMU derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l'anno 2021.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall'anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente — ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari — alla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell'anno 2015;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell'anno 2015 e stabilendo altresì la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto l'art. 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validità della citata esenzione IMU;

Visto l'art. 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018, il periodo di validità della citata esenzione IMU, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale;

Visti l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e l'art. 26-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che hanno ulteriormente e rispettivamente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;
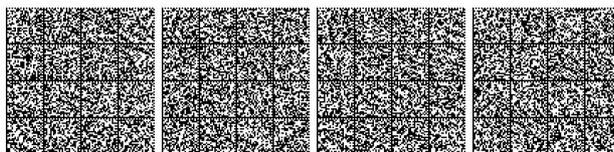
Visto l'art. 9-*vicies quinquies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Considerato che l'art. 1, comma 1116, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha ulteriormente prorogato il periodo di validità della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2021 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visti i precedenti decreti del 21 dicembre 2017, del 14 giugno 2018, del 2 luglio 2019 e del 3 luglio 2020, con i quali si è già provveduto, salvo successivi conguagli, anche negativi, al rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei minori gettiti IMU, per gli importi complessivi pari, rispettivamente, a 16,168 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,847 milioni di euro per l'anno 2018, a 12,18 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10,29 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU, di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 9,3 milioni di euro, al netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato;

Ritenuto di procedere al riparto del suddetto stanziamento di 9,3 milioni di euro, in relazione alla stima del minor gettito dell'IMU per l'anno 2021, effettuata sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Preso atto che l'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, in sede di confronto tecnico, ha condiviso i dati relativi alle stime di minor gettito IMU per gli enti interessati e che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 maggio 2021 è stata fornita informativa ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l'anno 2021, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per l'anno 2021, il contributo complessivo, pari a 9.300.000,00 euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, è ripartito a favore dei comuni interessati delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura determinata nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2021

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il direttore generale del Dipartimento delle finanze
LAPECORELLA

ALLEGATO *1*
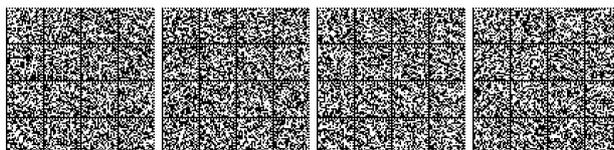
Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia

Rimborso del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni riconosciute agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

COD. CAT.	Regione	Comune	Contributo 2021
A713	Emilia-Romagna	Bastiglia	17.691,67
A959	Emilia-Romagna	Bomporto	77.978,38
A965	Emilia-Romagna	Bondeno	505.924,29
B566	Emilia-Romagna	Camposanto	29.456,37
B819	Emilia-Romagna	Carpi	594.595,67
C398	Emilia-Romagna	Cavezzo	322.000,43
C469	Emilia-Romagna	Cento	1.197.299,83
C951	Emilia-Romagna	Concordia sulla Secchia	347.337,89
D166	Emilia-Romagna	Crevalcore	317.173,48
D450	Emilia-Romagna	Fabbrico	26.110,95
D548	Emilia-Romagna	Ferrara	1.045.330,12
D599	Emilia-Romagna	Finale Emilia	599.138,32
D878	Emilia-Romagna	Galliera	65.234,16
E253	Emilia-Romagna	Guastalla	39.406,28
E772	Emilia-Romagna	Luzzara	62.240,22
F087	Emilia-Romagna	Medolla	170.284,15
F240	Emilia-Romagna	Mirandola	1.291.528,59
F966	Emilia-Romagna	Novi di Modena	673.306,12
G467	Emilia-Romagna	San Giovanni in Persiceto	94.120,01
G643	Emilia-Romagna	Pieve di Cento	71.316,28
G768	Emilia-Romagna	Poggio Renatico	56.470,55
H195	Emilia-Romagna	Ravarino	47.548,29
H225	Emilia-Romagna	Reggiolo	162.233,89
H500	Emilia-Romagna	Rolo	36.912,20
H835	Emilia-Romagna	San Felice sul Panaro	350.218,57
I128	Emilia-Romagna	San Possidonio	88.287,82
I133	Emilia-Romagna	San Prospero	179.052,12
I802	Emilia-Romagna	Soliera	103.352,65
L868	Emilia-Romagna	Vigarano Mainarda	17.349,30
M381	Emilia-Romagna	Terre del Reno	241.626,99
		TOTALE Emilia-Romagna	**8.830.525,59**
B012	Lombardia	MOTTEGGIANA	-
E089	Lombardia	GONZAGA	56.721,88
E818	Lombardia	MAGNACAVALLO	5.804,37
F267	Lombardia	MOGLIA	120.578,10
G186	Lombardia	OSTIGLIA	1.991,25
G417	Lombardia	PEGOGNAGA	74.480,93
G753	Lombardia	POGGIO RUSCO	40.624,25
H129	Lombardia	QUINGENTOLE	8.385,84
H143	Lombardia	QUISTELLO	64.891,89
H771	Lombardia	SAN BENEDETTO PO	9.264,08
H870	Lombardia	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	37.123,83
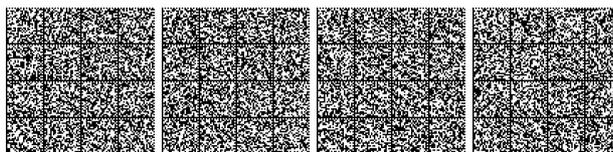
COD. CAT.	Regione	Comune	Contributo 2021
H912	Lombardia	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	14.830,41
I532	Lombardia	SCHIVENOGLIA	-
I632	Lombardia	SERMIDE E FELONICA	11.916,26
L020	Lombardia	SUZZARA	17.352,65
M396	Lombardia	BORGO MANTOVANO	5.508,67
		TOTALE Lombardia	**469.474,41**
		TOTALE COMPLESSIVO	**9.300.000,00**

21A06484

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2021.

Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il Trattato sul finanziamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli e forestali e nelle aree rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1° luglio 2014, n. 2014/C204/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204;

Tenuto conto che gli orientamenti sopra citati definiscono i criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale all'atto stesso;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Visto l'art. 4-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne i cui criteri e modalità di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata;

Tenuto conto che il predetto fondo è destinato all'incentivazione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali;
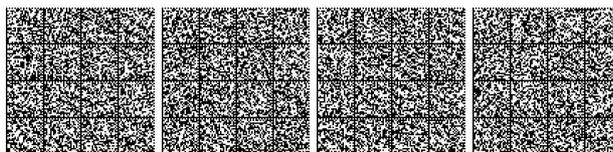
Considerata la necessità di procedere alla ripartizione delle risorse disponibili del fondo di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 111/2019, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, adottando un criterio basato su dati oggettivi riferiti alla copertura forestale del territorio nazionale;

Tenuto conto della legge 22 aprile 2021 n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 9335 del 5 maggio 2021;

Considerata l'attività di concertazione realizzata nelle riunioni del 3 marzo 2020 e del 7 maggio 2021 del tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792;

Preso atto del parere della Ragioneria generale dello Stato trasmesso con nota prot. 13195 dell'8 luglio 2021 dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui osservazioni sono state integralmente accolte;

Sentita la Conferenza unificata, riunitasi in data 8 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, il presente decreto disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree interne e marginali del Paese.

Art. 2.

Risorse disponibili e soggetti destinatari

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 ammontano a 1 milione di euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021 stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le risorse del fondo sono destinate alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali secondo i criteri specificati nei successivi articoli del presente decreto.

3. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 3.

Criteri e modalità di ripartizione

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2005.

2. A tal fine, tenuto conto della consistenza complessiva del fondo, pari a 3 milioni di euro, come indicato all'art. 2, 1 milione di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna, Toscana, Piemonte e Puglia che, nell'insieme, occupano un terzo della superficie forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti nelle restanti regioni e province autonome.

3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, ripartiti sulla base di quanto indicato al comma precedente (e arrotondati in modo da assicurare l'assegnazione di somme congrue), sono riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei fondi di cui all'art. 2 le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e le imprese forestali di cui all'art. 3, comma 2, lettera *q)* del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la disponibilità dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza;

b) ove pertinente, essere regolarmente iscritte all'albo delle imprese forestali della regione in cui si intende realizzare l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo regionale o in assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere almeno i criteri minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020, di cui all'art. 10 comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 34/2018;

c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo.

Art. 5.

Interventi ammissibili

1. Per beneficiare del sostegno finanziario i soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo secondo le modalità definite dalle singole regioni e province autonome, riguardante interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all'imboschimento e al rimboschimento, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, e ricadenti in superfici di cui all'articoli 3, commi 3 e 4 e all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
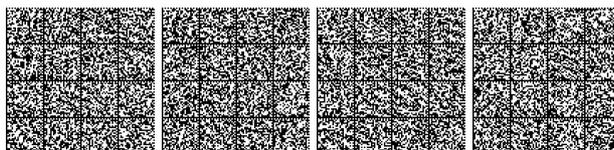
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi;

a) realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilità forestale.

b) ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali.

Art. 6.

Criteri di priorità dei progetti

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri di priorità ai fini della concessione del sostegno anche tenendo conto dei seguenti principi con particolare riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico:

a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto dall'art. 1, della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani;

b) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *r)*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo;

d) interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino vigente e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente;

f) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di età inferiore ai quaranta anni, compiuti alla data di chiusura del bando;

g) effettuati in superfici accorpate e appartenenti a più proprietari associati anche secondo le disposizioni di cui art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Art. 7.

Misura del finanziamento concedibile

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 hanno diritto all'incentivo di cui al presente decreto nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 2.

2. Per ogni singolo progetto di cui all'art. 5 comma 1 è prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili di cui all'art. 5 comma 2. Il sostegno è concesso secondo la regola «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 5 del precitato regolamento (UE) 1407 /2013.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione ed erogazione

1. Le regioni e le province autonome sono responsabili delle procedure di selezione delle domande finanziabili, della concessione e dell'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei propri territori.

2. I soggetti interessati di cui all'art. 4 presentano domanda di sostegno alla regione o provincia autonoma di competenza, con le modalità da queste stabilite; le regioni definiscono il vincolo temporale di destinazione.

3. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativi degli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Alla conclusione delle attività finanziate, le regioni e le province autonome redigono una relazione sui risultati ottenuti secondo un *format* che verrà successivamente condiviso e la inoltrano alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Art. 10.

Esenzione da obbligo di notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 905

ALLEGATO *A*
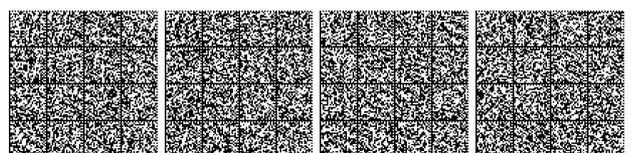
Testo emendato post riunione tecnica del 18 giugno e diffuso dal DAR il 21 giugno 2021 (codice esito n. 4.18/2021/29)

Riparto risorse stanziate dall'art. 4-bis del decreto legge 14.10.2019, n. 111

TABELLA A.1

Regione/Provincia	Superficie forestale in ettari - dati dell'INFC 2005	Residui 2020
SARDEGNA	1.213.250	348.000,00 €
TOSCANA	1.151.539	330.000,00 €
PIEMONTE	940.116	270.000,00 €
PUGLIA	179.040	52.000,00 €
TOTALE	**3.304.905**	**1.000.000,00 €**

TABELLA A.2

Regione/Provincia	Superficie forestale in ettari - dati dell'INFC 2005	Residui 2021
ABRUZZO	438.590	125.500,00 €
BASILICATA	356.426	102.000,00 €
BOLZANO	372.174	106.500,00 €
CALABRIA	612.931	175.500,00 €
CAMPANIA	445.274	127.500,00 €
EMILIA ROMAGNA	608.818	174.500,00 €
FRIULI V.G.	357.224	102.000,00 €
LAZIO	605.859	173.500,00 €
LIGURIA	375.134	107.500,00 €
LOMBARDIA	665.703	191.000,00 €
MARCHE	308.076	88.000,00 €
MOLISE	148.641	42.500,00 €
SICILIA	338.171	97.000,00 €
TRENTO	407.531	116.500,00 €
UMBRIA	390.255	112.000,00 €
VALLE D'AOSTA	105.928	30.500,00 €
VENETO	446.856	128.000,00 €
TOTALE	**6.983.591**	**2.000.000,00 €**

21A06459

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Assistenza sociale, sanitaria e servizi - società cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Denominazione abbreviata A.S.S.SER. soc. coop. sociale - o.n.l.u.s.)», in Ceccano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 56/2008, con il quale la società cooperativa «Assistenza sociale, sanitaria e servizi - società cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (denominazione abbreviata A.S.S.SER. Soc.coop.sociale - O.N.L.U.S.» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Ceccano (FR) - (codice fiscale n. 01825380601), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo e altri, la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessata con nota ministeriale n. 0147526 del 13 maggio 2021, in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte della rag. Vanessa Giammatteo nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che in data 12 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Claudio Mengoli;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 il decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 56/2008 è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Vanessa Giammatteo quale commissario liquidatore della società cooperativa «Assistenza sociale, sanitaria e servizi - società cooperativa sociale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (denominazione abbreviata A.S.S.SER. soc. coop.sociale - O.N.L.U.S.)» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Ceccano (FR); pertanto, la rag. Vanessa Giammatteo è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna il 25 febbraio 1962 (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), ivi domiciliato in viale Aldo Moro, n. 16, in sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06400

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cestia - società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2009, n. 66, con il quale la società cooperativa «Cestia - società cooperativa», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale 01274490588), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo e altri la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessata con nota ministeriale n. 0147535 del 13 maggio 2021, in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte della rag. Vanessa Giammatteo nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che in data 12 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Claudio Mengoli;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 24 aprile 2009, n. 66 è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Vanessa Giammatteo quale commissario liquidatore della società cooperativa «Cestia - società cooperativa», con sede in Roma (RM); pertanto, la rag. Vanessa Giammatteo è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna (BO) il 25 febbraio 1962 (codice fiscale MNGCLD62B25A944R), ivi domiciliato in viale Aldo Moro n. 16, in sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06401

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Carlero società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 2018, n. 437/2018, con il quale la società cooperativa «Carlero società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale 00909100588), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo e altri la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessata con nota ministeriale n. 0147533 del 13 maggio 2021, in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte della rag. Vanessa Giammatteo nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che in data 12 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Claudio Mengoli;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 21 novembre 2018, n. 437 è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Vanessa Giammatteo quale commissario liquidatore della società cooperativa «Carlero società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM); pertanto, la rag. Vanessa Giammatteo è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna

(BO) il 25 febbraio 1962 (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), ivi domiciliato in viale Aldo Moro, n. 16, in sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06402

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lorenza 80 cooperativa edilizia in liquidazione», in Nettuno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2017, n. 217, con il quale la società cooperativa «Lorenza 80 cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Nettuno (RM) - (codice fiscale 04744340581), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo e altri, la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessata con nota ministeriale n. 0147700 del 13 maggio 2021, in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte della rag. Vanessa Giammatteo nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che in data 12 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Claudio Mengoli;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 17 maggio 2017, n. 217 è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Vanessa Giammatteo quale commissario liquidatore della società cooperativa «Lorenza 80 cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Nettuno (RM); pertanto, la rag. Vanessa Giammatteo è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna (BO) il 25 febbraio 1962 (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), ivi domiciliato in viale Aldo Moro, n. 16, in sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06403

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Grandi Lavori società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, n. 184, con il quale la società cooperativa «Grandi Lavori società cooperativa», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale 05119271004), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo e altri, la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessata con nota ministeriale n. 0147735 del 13 maggio 2021, in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte della rag. Vanessa Giammatteo nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che in data 12 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Claudio Mengoli;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, n. 184/2014 è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Va-

nessa Giammatteo quale commissario liquidatore della società cooperativa «Grandi Lavori società cooperativa», con sede in Roma (RM); pertanto, la rag. Vanessa Giammatteo è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna (BO) il 25 febbraio 1962 (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), ivi domiciliato in viale Aldo Moro, n. 16, in sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06404

DECRETO 19 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eriches 29 consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, n. 281, con il quale la società cooperativa «Eriches 29 consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale 07704421002), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 R.G. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo e altri la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione all'interessata con nota ministeriale n. 0147741 del 13 maggio 2021, in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa, depositata dal commissario nominato in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte della rag. Vanessa Giammatteo nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza, in luogo della sospensione, la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Considerato che in data 12 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Claudio Mengoli;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, n. 281 è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Vanessa Giammatteo quale commissario liquidatore della società cooperativa «Eriches 29 consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (RM); pertanto, la rag. Vanessa Giammatteo è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna (BO) il 25 febbraio 1962 (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), ivi domiciliato in viale Aldo Moro, n. 16, in sostituzione della rag. Vanessa Giammatteo, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Ever Pharma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1260/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA n. 84/2021 del 26 gennaio 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 32 dell'8 febbraio 2021, con la quale la società Ever Valinject GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cabazitaxel Ever Pharma» (cabazitaxel), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 048908038 e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (AT/H/1011/001/DC);

Vista la domanda presentata in data 24 giugno 2021 con la quale la società Ever Valinject GmbH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe H della suddetta specialità medicinale «Cabazitaxel Ever Pharma» (cabazitaxel), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 048908038;

Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CABAZITAXEL EVER PHARMA (cabazitaxel), nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 6 ml - A.I.C. n. 048908038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 3.005,20;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4.959,78.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cabazitaxel Ever Pharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabazitaxel Ever Pharma» (cabazitaxel), è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06396

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Skinatan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1272/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
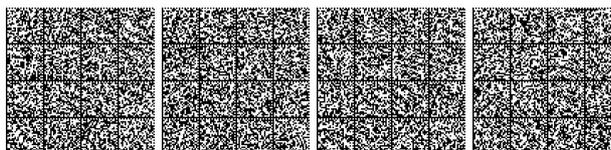
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 77/2020 del 22 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 7 luglio 2020 con la quale la società Skincare Pharma ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Skinatan» (metilprednisolone) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 26/10/2020 con la quale la società Skincare Pharma ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 047976030 e la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 047976028 e n. 047976016 del medicinale «Skinatan» (metilprednisolone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14, 16 e 20-22 luglio 2021;

Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SKINATAN (metilprednisolone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 50 ml - A.I.C. n. 047976030 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,16. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,93. Nota AIFA 88;

«1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 20 ml - A.I.C. n. 047976016 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 30 ml - A.I.C. n. 047976028 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Skinatan» (metilprednisolone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06397

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Rettifica ed integrazione della determina n. 999/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan». (Determina n. DG/1275/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione

3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina n. 999/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan», il cui testo integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021;

Considerato che occorre rettificare ed integrare la determina suddetta, per parziale indicazione di un visto ivi contenuto e l'inserimento di ulteriori indicazioni negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 999/2021 del 30 agosto 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 999/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano LENALIDOMIDE MYLAN, il cui testo integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021.

Dove è scritto:

«n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni»,

leggersi:

«Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni.».

Art. 2.

Integrazione della determina n. 999/2021 del 30 agosto 2021

È integrata, nei termini che seguono, la determina n. 999/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Mylan», il cui testo integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021.

All'art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità), dopo l'elenco delle confezioni con relativi prezzi e prima dell'indicazione sullo sconto *ex factory*: «Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale "Lenalidomide Mylan" è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn)».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06398

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Rettifica ed integrazione della determina n. 997/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Accord». (Determina n. DG/1276/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina n. 997/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano LENALIDOMIDE ACCORD, il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021;

Considerato che occorre rettificare ed integrare la determina suddetta, per parziale indicazione di un visto ivi contenuto e l'inserimento di ulteriori indicazioni negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 997/2021 del 30 agosto 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 997/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano LENALIDOMIDE ACCORD, il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021.

Dove è scritto:

«n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni»;

leggersi:

«Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni».

Art. 2.

Integrazione della determina n. 997/2021 del 30 agosto 2021

È integrata, nei termini che seguono, la determina n. 997/2021 del 30 agosto 2021, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Accord», il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021.

All'art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità) - dopo l'elenco delle confezioni con relativi prezzi e prima dell'indicazione sullo sconto *ex factory*:

«Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale "Lenalidomide Accord" è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06399

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1244/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 82 del 5 febbraio 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, con la quale la società «New Pharmashop» S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sirdalud» (tizanidina cloridrato), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045339037, con

cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (MC1/2020/687);

Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2021 con la quale la società «New Pharmashop» S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe «C(nn)» alla classe «C» della suddetta specialità medicinale «Sirdalud» (tizanidina cloridrato);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta 7-10 settembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRDALUD (tizanidina cloridrato), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045339037 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sirdalud» (tizanidina cloridrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sirdalud» (tizanidina cloridrato), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06428

DETERMINA 20 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil Pensa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1245/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,

di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina direttoriale n. 1372 del 23 dicembre 2020, con cui sono state adottate le «Linee guida per la compilazione del dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo di un medicinale», pubblicate in data 30 dicembre 2020;

Vista la determina AIFA n. 1610 del 21 settembre 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 4 ottobre 2017, con la quale la società «Pensa Pharma» S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tadalafil Pensa» (tadalafil), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045244023 e n. 045244098, con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (UK/H/6272/001-004);

Vista la domanda presentata in data 26 maggio 2021 con la quale la società «Pensa Pharma» S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe «C(nn)» alla classe «C» della suddetta specialità medicinale «Tadalafil Pensa» (tadalafil);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta 7-10 settembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TADALAFIL PENSA (tadalafil), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045244023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045244098 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadalafil Pensa» (tadalafil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge
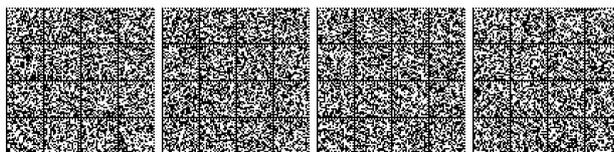
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil Pensa» (tadalafil), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06429

DETERMINA 2 novembre 2021.

Modifica della determina n. 1223/2021 concernente l'utilizzo della dose addizionale dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax». (Determina n. DG/1285/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Vista la determina AIFA 23 dicembre 2020, n. 154, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Comirnaty", approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 318 del 23 dicembre 2020;

Vista la determina AIFA n. 1/2021 del 7 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2021, di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 a mRNA denominato Moderna e successivamente denominato «Spikevax» (variazione EMEA/H/C/005791/IAIN/0027 autorizzata con decisione della Commissione n. 5334 del 13 luglio 2021);

Vista la determina AIFA 10 settembre 2021, n. 1067, recante «Utilizzo dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e "Spikevax"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 217 del 10 settembre 2021;

Vista la determina AIFA 11 ottobre 2021, n. 1223, recante «Modifica della determina n. 1067/2021 concernente utilizzo della dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e "Spikevax"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 244 del 12 ottobre 2021;

Vista la decisione EMA del 4 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7343(2021) del 5 ottobre 2021, in merito alla possibilità di somministrare una dose addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Comirnaty» (BioNTech/Pfizer) a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno ventotto giorni dopo la seconda dose, nonché alla possibilità di somministrare una dose di richiamo (*booster*) almeno sei mesi dopo la seconda dose;

Vista la decisione EMA del 4 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7334(2021) del 5 ottobre 2021, in merito alla possibilità

di somministrare una dose addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Spikevax» (Moderna) a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno ventotto giorni dopo la seconda dose;

Vista la decisione EMA del 25 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7961(2021) del 29 ottobre 2021, in merito alla possibilità di somministrare una dose di richiamo (*booster*) almeno sei mesi dopo la seconda dose;

Tenuto conto della necessità di consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale;

Visto il parere favorevole della CTS, reso nella seduta del 8 ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione di indicazioni EMA per la dose addizionale e *booster* con vaccini anti-COVID-19 a m-RNA;

Visto il parere favorevole della CTS, reso nella seduta del 28 ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione di indicazioni EMA per la dose *booster* con il vaccino «Spikevax» (Moderna);

Considerato che l'onere derivante dall'inserimento dei vaccini anti-COVID-19 nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996 è imputato esclusivamente al fondo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178 del 2020;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la determina n. 1223/2021 sopra citata al fine di adeguarsi al suddetto parere della CTS del 28 ottobre u.s.;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, i medicinali COMIRNATY e SPIKEVAX sono inseriti nell'elenco dei farmaci di cui alla legge n. 648/1996 per le seguenti indicazioni:

come dose addizionale «eterologa» di vaccino COVID-19, almeno ventotto giorni dopo un ciclo vaccinale con vaccino adenovirale o nel caso in cui non fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime due dosi;

come dose *booster* «eterologa» dopo il completamento di un ciclo vaccinale primario con vaccino adenovirale o nel caso in cui non fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime due dosi.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n.1012 del 18 ottobre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA CREAM 2,5%+2,5% 5 tub + 10 dressing dalla Grecia con numero di autorizzazione 78819/16/22-03-17, intestato alla Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublino 24, Irlanda e prodotto da Astrazeneca AB, Gartunaporten, Sweden Global External Sourcing (GES), Astraallen, Gartunaporten (B 674:5), Sodertalje, S-151 85, Sweden, Astrazeneca GmbH, Wedel, Germany, Recipharm Karlskoga AB, Bjorkbornsvagen 5, 691 33, Karlskoga, Sweden, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola, 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C. n. 049470014 (in base 10) 1H5QKY (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg di prilocaina;

eccipienti: carbomeri, macrogolglicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharm@idea S.r.l. - via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C. n. 049470014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C. n. 049470014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio

illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Astrazeneca U.K. LTD, England Silk Road, Business Park, Macclesfield, Cheshire, UK entro il 31 dicembre 2020 e, già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06449

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Eg Stada»

Estratto determina n. 1242/2021 del 20 ottobre 2021

Medicinale: LEVETIRACETAM EG STADA.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«1000 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261135 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261147 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261111 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261123 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261097 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261109 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: levetiracetam.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam Eg Stada» (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06450

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferasirox Teva Generics»

Estratto determina n. 1261/2021 del 20 ottobre 2021

Medicinale: DEFERASIROX TEVA GENERICS.

Titolare A.I.C.: TEVA B.V.

Confezioni:

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474011 - (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474023 - (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474035 - (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474047 - (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474050 - (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 300x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474062 - (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474074 - (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474086 - (in base 10),

«180 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474098 - (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474100 - (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474112 - (in base 10);

«180 mg compresse rivestite con film» 300x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474124 - (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474136 - (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474148 - (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474151 - (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474163 - (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474175 - (in base 10);

«360 mg compresse rivestite con film» 300x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474187 - (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

deferasirox;

eccipienti:

nucleo della compressa:

crospovidone (E1202);

povidone (E1201),

cellulosa microcristallina (E460);

magnesio stearato (E470b);

poloxamer;

silice colloidale anidra (E551);

componenti del rivestimento:

ipromellosa (E464);

titanio diossido (E171);

macrogol (E1521);

talco (E553b);

lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Indicazioni terapeutiche.

«Deferasirox Teva Generics» è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥ 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia *major* di età pari o superiore a sei anni.

«Deferasirox Teva Generics» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti:

in pazienti pediatrici con beta talassemia *major* con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥ 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età compresa tra due e cinque anni;

in pazienti adulti e pediatrici con beta talassemia *major* con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (< 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di età pari o superiore a due anni;

in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di età pari o superiore a due anni.

«Deferasirox Teva Generics» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata in pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti di età pari o superiore a dieci anni.

Confezioni:

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474011 - (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 61,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 115,86;

«90 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474047 - (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 61,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 115,86;

«180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474074 - (in base 10);

classe di rimborsabilità: A.

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 123,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 231,71;

«180 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474100 - (in base 10),

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 123,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 231,71;

«360 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474136 - (in base 10);

classe di rimborsabilità: A.

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 247,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 463,44;

«360 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 048474163 - (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 247,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 463,44.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Deferasirox Teva Generics (deferasirox) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deferasirox Teva Generics (deferasirox) è la seguente:

per le confezioni da 30 e 90 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista ematologo (RNRL);

per le confezioni da 300 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
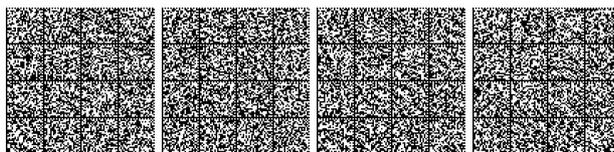
Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06451

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 181/2021 - 2322 del 25 ottobre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BISOPROLOLO MYLAN GENERICS;

confezione: 039565458;

descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565445;

descrizione: «10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565433;

descrizione: «10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565421;

descrizione: «10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565419;

descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565407;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565395;

descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565383;

descrizione: «10 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565371;

descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565369;

descrizione: «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565357;

descrizione: «5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565344;

descrizione: «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565332;

descrizione: «5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565320;

descrizione: «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565318;

descrizione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565306;

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565294;

descrizione: «5 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565282;

descrizione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565270;

descrizione: «3.75 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565268;

descrizione: «3.75 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565256;

descrizione: «3.75 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565243;

descrizione: «3.75 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565231;

descrizione: «3.75 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565229;

descrizione: «3.75 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565217;

descrizione: «3.75 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565205;

descrizione: «3.75 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565193;

descrizione: «3.75 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565181;

descrizione: «2.5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565179;

descrizione: «2.5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565167;
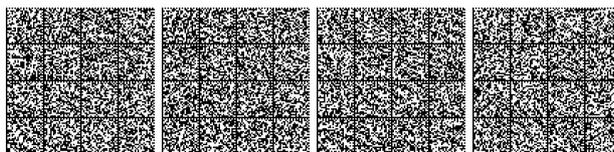
descrizione: «2.5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565155;

descrizione: «2.5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565142;

descrizione: «2.5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565130;

descrizione: «2.5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565128;

descrizione: «2.5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565116;

descrizione: «2.5 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565104;

descrizione: «2.5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565092;

descrizione: «1.25 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565080;

descrizione: «1.25 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565078;

descrizione: «1.25 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565066;

descrizione: «1.25 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565054;

descrizione: «1.25 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565041;

descrizione: «1.25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565039;

descrizione: «1.25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565027;

descrizione: «1.25 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 039565015;

descrizione: «1.25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A06462

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva Italia»

Estratto determina n. 1262/2021 del 20 ottobre 2021

Medicinale: LANSOPRAZOL-TEVA 15 mg gyomornedv-ellenallo kemeny kapszula (4×7), (gastro-resistant capsules, hard) dalla Ungheria, recante numero di autorizzazione OGYI-T-20374/07, intestato alla società Teva Pharmaceuticals Ltd., 4042 Debrecen, Pallagi út 13 e prodotto dalle società Teva Pharma S.L.U. Poligono Industrial Malpica, calle C, 50016 Zaragoza (Spagna); Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company (Teva Gyógyszergyár Zrt.) Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen (Ungheria); Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska 80 Str. - 31-546 Kraków Polonia; Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Germania; Teva Pharma B.V. Swensweg 5, Haarlem, 2031 GA Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli – Italia.

Confezione: «LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA» 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule – A.I.C. n. 049355011 (in base 10) 1H2683 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C.

Composizione:

principio attivo: lansoprazolo;

eccipienti: granuli di zucchero (saccarosio, amido di mais), carbossimetilamido sodico, sodio laurilsolfato, povidone, fosfato trisodico, ipromellosa, copolimero acido metacrilico–etilacrilato 1:1, trietil citrato, titanio diossido (E171), talco.

L'involucro della capsula contiene: gelatina, titanio diossido (E171), acqua.

L'inchiostro di stampa sulle capsule contiene i seguenti eccipienti supplementari: gomma lacca, alcool etilico anidro, alcool isopropilico, glicole propilenico, N-butil alcool, ammonio idrossido, potassio idrossido, ferro ossido nero (E172).

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA» 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule – A.I.C. n. 049355011 (in base 10) 1H2683 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,27.

Nota AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA» (lansoprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA» 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule, A.I.C. n. 049355011 (in base 10) 1H2683 (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i

diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

I lotti rilasciati dall'officina Teva UK Ltd, sita in UK entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06463

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva Italia»

Estratto determina n. 1263/2021 del 20 ottobre 2021

Medicinale: LANSOPRAZOL-TEVA 30 mg gyomornedv-ellenallo kemeny kapszula (4×7), (gastro-resistant capsules, hard) dalla Ungheria, con numero di autorizzazione OGYI-T-20374/10, intestato alla società Teva Pharmaceuticals Ltd., 4042 Debrecen, Pallagi út 13 e prodotto dalle società Teva Pharma S.L.U. Poligono Industrial Malpica, calle C, 50016 Zaragoza (Spagna); Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company (Teva Gyógyszergyár Zrt.) Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen (Ungheria); Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska 80 Str. - 31-546 Kraków Polonia; Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Germania; Teva Pharma B.V. Swensweg 5, Haarlem, 2031 GA Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli – Italia.

Confezione: LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule – A.I.C. n. 049355023 (in base 10) 1H268H (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C.

Composizione:

principio attivo: lansoprazolo;

eccipienti: granuli di zucchero (saccarosio, amido di mais), carbossimetilamido sodico, sodio laurilsolfato, povidone, fosfato trisodico, ipromellosa, copolimero acido metacrilico–etilacrilato 1:1, trietil citrato, titanio diossido (E171), talco.

L'involucro della capsula contiene: gelatina, titanio diossido (E171), acqua.

L'inchiostro di stampa sulle capsule contiene i seguenti eccipienti supplementari: gomma lacca, alcooletilico anidro, alcool isopropilico, glicole propilenico, N-butil alcool, ammonio idrossido, potassio idrossido, ferro ossido nero (E172).

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule – A.I.C. n. 049355023 (in base 10) 1H268H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,85.

Nota AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lansoprazolo Teva Italia» (lansoprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule, A.I.C. n. 049355023 (in base 10) 1H268H (in base 32), è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

I lotti rilasciati dall'officina Teva UK Ltd, sita in UK, entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06464

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1604
Yen	132,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,453
Corona danese	7,44
Lira Sterlina	0,84438
Fiorino ungherese	361,35
Zloty polacco	4,5787
Nuovo leu romeno	4,949
Corona svedese	10,0375
Franco svizzero	1,0712
Corona islandese	150
Corona norvegese	9,7643
Kuna croata	7,5085
Rublo russo	82,7185
Lira turca	10,774
Dollaro australiano	1,5707
Real brasiliano	6,3651
Dollaro canadese	1,4384
Yuan cinese	7,4617
Dollaro di Hong Kong	9,0268
Rupia indonesiana	16371,79
Shekel israeliano	3,7402
Rupia indiana	87,4083
Won sudcoreano	1377,9
Peso messicano	23,7177
Ringgit malese	4,8406
Dollaro neozelandese	1,6436
Peso filippino	59,025
Dollaro di Singapore	1,5659
Baht tailandese	38,827
Rand sudafricano	17,1217

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06518
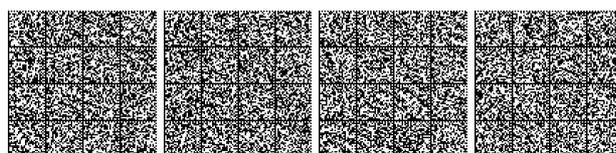
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1655
Yen	133,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,505
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,84275
Fiorino ungherese	360,64
Zloty polacco	4,5729
Nuovo leu romeno	4,9488
Corona svedese	10,03
Franco svizzero	1,0716
Corona islandese	150
Corona norvegese	9,734
Kuna croata	7,5083
Rublo russo	82,6346
Lira turca	10,8484
Dollaro australiano	1,5601
Real brasiliano	6,4806
Dollaro canadese	1,4389
Yuan cinese	7,4464
Dollaro di Hong Kong	9,0635
Rupia indonesiana	16422,33
Shekel israeliano	3,7425
Rupia indiana	87,5
Won sudcoreano	1372,96
Peso messicano	23,7003
Ringgit malese	4,8619
Dollaro neozelandese	1,6294
Peso filippino	59,157
Dollaro di Singapore	1,5666
Baht tailandese	38,881
Rand sudafricano	17,0003

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06519

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1623
Yen	132,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,519
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,84503
Fiorino ungherese	361,59
Zloty polacco	4,585
Nuovo leu romeno	4,9487
Corona svedese	10,015
Franco svizzero	1,0739
Corona islandese	150
Corona norvegese	9,7435
Kuna croata	7,5092
Rublo russo	82,5141
Lira turca	10,7821
Dollaro australiano	1,5528
Real brasiliano	6,483
Dollaro canadese	1,4349
Yuan cinese	7,4302
Dollaro di Hong Kong	9,0375
Rupia indonesiana	16404,06
Shekel israeliano	3,7357
Rupia indiana	87,0086
Won sudcoreano	1364,31
Peso messicano	23,4814
Ringgit malese	4,8369
Dollaro neozelandese	1,6219
Peso filippino	58,972
Dollaro di Singapore	1,5629
Baht tailandese	38,774
Rand sudafricano	16,8307

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06520

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1637
Yen	132,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,615
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,8429
Fiorino ungherese	363,39
Zloty polacco	4,603
Nuovo leu romeno	4,9467
Corona svedese	10,0145
Franco svizzero	1,069
Corona islandese	149,8
Corona norvegese	9,7065
Kuna croata	7,5132
Rublo russo	82,9299
Lira turca	10,9681
Dollaro australiano	1,5528
Real brasiliano	6,5892
Dollaro canadese	1,4359
Yuan cinese	7,4463
Dollaro di Hong Kong	9,0487
Rupia indonesiana	16460,85
Shekel israeliano	3,7379
Rupia indiana	87,1445
Won sudcoreano	1370,6
Peso messicano	23,6004
Ringgit malese	4,8387
Dollaro neozelandese	1,6214
Peso filippino	59,124
Dollaro di Singapore	1,5672
Baht tailandese	38,862
Rand sudafricano	16,9215

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06521

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 ottobre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,163
Yen	132,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,655
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,8437
Fiorino ungherese	363,52
Zloty polacco	4,5975
Nuovo leu romeno	4,9454
Corona svedese	9,9748
Franco svizzero	1,0668
Corona islandese	150,2
Corona norvegese	9,7075
Kuna croata	7,5265
Rublo russo	81,8586
Lira turca	11,183
Dollaro australiano	1,551
Real brasiliano	6,6304
Dollaro canadese	1,4341
Yuan cinese	7,4337
Dollaro di Hong Kong	9,0412
Rupia indonesiana	16500,43
Shekel israeliano	3,7304
Rupia indiana	87,074
Won sudcoreano	1368,39
Peso messicano	23,5402
Ringgit malese	4,8265
Dollaro neozelandese	1,6257
Peso filippino	59,084
Dollaro di Singapore	1,5669
Baht tailandese	38,763
Rand sudafricano	17,0626

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06522

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 23 ottobre 2021, n. 254, è stata registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2702.

21A06523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di riconoscimento come I.G.P. della «Carne Salada» ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come indicazione geografica protetta della «Carne Salada».

Considerato che la richiesta di riconoscimento è stata presentata dal Consorzio produttori trentini salumi, con sede in Trento - 38121 e che il predetto gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511;

Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale e alla luce del parere favorevole della Provincia autonoma di Trento, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carne Salada»;

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020, con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare;

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede, altresì, che, in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Provincia autonoma di Trento, competente per territorio, circa la richiesta di riconoscimento, ritiene di dover procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Carne Salada».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CARNE SALADA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carne Salada» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Carne Salada» è il prodotto della salumeria ottenuto da carne bovina nei tagli fesa, punta d'anca, sottofesa e magatello, aromatizzati e lasciati maturare in salamoia, secondo le modalità di seguito specificate.

All'atto dell'immissione al consumo, esso presenta le seguenti caratteristiche.

Caratteristiche fisiche

Forma

Il prodotto, che deve essere sempre ricavato da un unico fascio muscolare, può presentarsi:

intero; in tal caso la sagoma richiama il profilo del taglio utilizzato sicché risulta irregolare, oblunga o affusolata; oppure risulta tendenzialmente cilindrica o a parallelepipedo qualora la carne impiegata sia stata pressata o insaccata in budello o rete elastica;

porzionato; in tal caso la sagoma risulta di aspetto variabile in quanto segue la modalità del taglio; oppure risulta tendenzialmente cilindrica e/o a parallelepipedo in presenza delle condizioni indicate nel punto precedente;

preaffettato in fette di sagoma regolare, escludendo le parti iniziali e finali del taglio utilizzato.

In ciascuna delle tre tipologie è ammessa la presenza di eventuali fenditure naturali.

Peso

Il peso del prodotto intero o porzionato varia da un minimo di 0,2 kg ad un massimo di 6,0 kg.

Consistenza

Soda, compatta, non flaccida.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto al taglio

Di colore rosso rubino uniforme con eventuale viraggio verso la tonalità rosso scuro in corrispondenza della superficie esterna. È ammessa la presenza di striature bianche dovute ad eventuali infiltrazioni di grasso.

Profumo

All'olfatto il prodotto presenta un profumo delicato, leggermente aromatico.

Caratteristiche chimiche

Umidità	max 73,50%
Proteine	min 20,50%
Cloruro di sodio (NaCl)	max 4,00%

Art. 3.

Zona di produzione

L'area di produzione della «Carne Salada» coincide con il territorio compreso nei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento, con esclusione dei seguenti Comuni: Primiero S. Martino di Castrozza, Imer, Canal San Bovo, Mezzano, Sagron Mis, Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino.

Art. 4.

Prova dell'origine

Il processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna delle fasi gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione dei produttori, dei porzionatori, dei preaffettatori e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, nonché mediante la dichiarazione tempestiva al medesimo organismo delle quantità ottenute, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte di tale struttura, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Materia prima

La «Carne Salada» si ricava dalle seguenti masse muscolari ottenute da cosce di bovino, private di ossa, di età compresa tra diciotto e quarantotto mesi: fesa, punta d'anca, sottofesa e magatello.

Fasi e metodo di lavorazione

Rifilatura

Le masse muscolari sopra indicate vengono rifilate con asportazione del grasso visibile, delle pellicine intramuscolari e delle parti tendinee esterne, avendo cura di non praticare incisioni per non compromettere né l'uniformità della salagione né l'omogeneità del prodotto.

Salagione - maturazione

La salagione avviene in appositi contenitori di acciaio *inox* o di altro materiale idoneo all'uso alimentare a temperatura compresa tra 0°C e +7°C e si esegue cospargendo, a mano o avvalendosi di un dosatore meccanico, le masse muscolari con una miscela composta da sale alimentare, pepe nero e aglio utilizzati nelle seguenti quantità:

Sale	2,0% - 2,8% del peso della carne fresca
Pepe nero	0,1% - 1,0% del peso della carne fresca
Aglio	0,1% - 1,0% del peso della carne fresca

Le quantità indicate possono essere impiegate sia in un'unica operazione e sia frazionate in più operazioni.

In questa fase possono essere aggiunti uno o più dei seguenti ingredienti, nella quantità massima dell'1% del peso della carne fresca: alloro, rosmarino, bacche di ginepro, noce moscata, anice e salvia. È ammesso l'utilizzo di destrosio e/o saccarosio in quantità massima pari allo 0,60% del peso della carne all'inizio del trattamento. Non è consentito il ricorso a coloranti e ingredienti contenenti glutine e/o allergeni. L'azione esercitata dal sale facilita la fuoruscita del liquido presente naturalmente nei tessuti della carne, con la conseguente formazione di una soluzione acquosa che, accumulandosi progressivamente nei contenitori, si impregna degli aromi sprigionati dagli ingredienti immessi con la salagione (la c.d. «salamoia») e ne favorisce l'assimilazione nelle fibre muscolari. Il processo appena descritto viene avviato fin dall'inizio della salagione e, a salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del prodotto, deve avvenire naturalmente all'interno dei contenitori; pertanto è vietato iniettare artificialmente nelle carni salamoia preparata in precedenza. Questa fase, definita di maturazione, deve durare almeno quindici giorni decorrenti dall'inizio della salagione, e durante la stessa sono ammessi pressatura eseguita nel contenitore, massaggi e movimentazione da un contenitore all'altro. Tali operazioni possono essere praticate a mano o servendosi di attrezzature meccaniche.

Preaffettamento - Porzionamento - Insaccatura - Confezionamento

Terminata la maturazione, ogni pezzo di carne viene singolarmente confezionato tal quale nella sua interezza.

In alternativa il pezzo può essere preaffettato, escludendo per il successivo confezionamento la parte iniziale e finale del taglio selezionato; oppure può essere suddiviso in porzioni di peso e dimensioni diversi, ciascuna delle quali viene poi a sua volta singolarmente confezionata.

Inoltre il pezzo di carne o le porzioni da esso ottenute possono essere, prima del confezionamento, insaccati in budelli o reti elastiche al fine di conferire loro una sagoma regolare tendente alla forma cilindrica o di un parallelepipedo. In tale ultimo caso è vietato inserire in un unico budello o in un'unica rete elastica più pezzi di carne e/o porzioni da essi ottenute.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il legame con la zona geografica si basa sulla reputazione del prodotto. Questa nasce anzitutto da una precisa situazione ambientale, che ha influito notevolmente sul fatto che la carne bovina sia sempre stata alla base dell'alimentazione della popolazione del Trentino. La ricchezza di prati e pascoli, connessa alla conformazione in massima parte montana del territorio, ha infatti favorito l'allevamento del bestiame e quindi l'esistenza di una significativa produzione autoctona di carne. Questo tipo di consumo è stato inoltre incrementato per un lungo periodo dall'esistenza di una particolare regolamentazione locale. A partire almeno dal Settecento, ma documenti più antichi lasciano supporre una consuetudine anteriore, venne infatti imposto a tutti i «forastieri», che transitavano nel Trentino con bestiame, di macellare e vendere al pubblico la quinta parte delle bestie trasportate (vd. Bertoluzza, Statuto di Trento, libro II de' Sindici del 1714, cap. 8). Storicamente quindi l'esigenza di dare uno sbocco all'abbondanza sul mercato di carni concentrata in determinati periodi e la necessità di assicurare alla popolazione un approvvigionamento continuo nel corso di tutto l'anno sono all'origine della sopravvivenza di una pratica tradizionale di trattamento e conservazione quale appunto la «Carne Salada», risalente all'antica Roma (Columella, *De re rustica*, XII, 55) e altrove quasi completamente abbandonata. Che questa pratica si sia affermata in Trentino, lo si deve anche alla situazione meteoclimatica del territorio, dal momento che i venti umidi meridionali spiranti dall'Adriatico nella parte orientale e dal lago di Garda nella parte occidentale (la famosa Òra) mantengono naturalmente quelle condizioni di umidità che consentono la produzione della salamoia e lo svolgimento in maniera ottimale del processo di maturazione del prodotto. Accanto ai fattori storici e naturali, determinanti appaiono anche i fattori umani. Il territorio è caratterizzato da una accentuata specializzazione produttiva nel settore delle carni trasformate, che evidenzia con ventisette specialità gastronomiche una specializzazione professionale altrettanto ricca. Si avvale di questo retroterra culturale anche la rinomanza del «saper fare» nella produzione della «Carne salada», un complesso di conoscenze ed esperienze sviluppatesi di generazione in generazione - dalla capacità di selezionare i tagli di carne e gli ingredienti più idonei alla perizia per l'ottenimento di una giusta maturazione - che ha dato luogo a un particolare affinamento della tecnica in uso.

Dalla combinazione dei fattori storici, naturali e umani di questo ambiente ha quindi avuto origine la «Carne Salada», che oggi non ha prodotti potenzialmente comparabili e si presenta pertanto come un giacimento gastronomico pressoché unico con alcune peculiarità largamente riconosciute: particolare magrezza, moderata sapidità, profumo delicato, sapore leggermente aromatico, alto contenuto proteico e poca resistenza alla masticazione. Tali peculiarità sono state confermate come importanti motivazioni all'acquisto del prodotto nelle risposte dei consumatori riportate in una serie di indagini di mercato, commissionate dalla Camera di commercio di Trento e condotte dal 2006 al 2013 su campioni rappresentativi di popolazione nazionale e locale.

Proprio su tali caratteristiche, frutto dell'intenso legame con il territorio, si è consolidata nel tempo la reputazione della «Carne Salada». Nonostante il prodotto abbia avuto in origine una diffusione limitata al Trentino, la sua conoscenza, sia pure circoscritta alle classi superiori, ha varcato da secoli i confini di quest'area geografica, come si rileva da due manoscritti redatti in ambito signorile rispettivamente nel XV e nel XVI secolo: Il *De arte coquinaria* del Maestro Martino de' Rossi, una copia del quale è stata rinvenuta a Riva del Garda, che descrive la maniera di cucinare la «carbonata di carne salata», e il *De Cucuina* di Anonimo, che contiene la ricetta del «Coch di Carne salada». A due donne con il gusto e la passione della buona cucina va poi attribuito il merito, tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, di aver dato origine, attraverso il rilievo assegnato alla «Carne Salada» nei loro fortunati ricettari, ad una popolarità estesa tanto a livello sociale che geografico (Italia e paesi dell'Impero asburgico). Le due autrici sono: Caterina Prato, il cui Manuale di cucina, pubblicato nel 1858 in tedesco, venne dal 1892 ristampato più volte anche in italiano con grandissimo successo; e Giulia Turco Lazzari, che nel 1904 scrisse un importante e voluminoso Manuale di cucina, successivamente compendiato ad uso del popolo in un più ridotto ricettario a larghissima diffusione dal titolo Il Piccolo Focolare (1908).

Ma è soprattutto a partire dalla metà del Novecento che la reputazione del prodotto è notevolmente aumentata. Da allora infatti non vi è pubblicazione su prodotti tipici o piatti tradizionali né guida turistica o gastronomica, sia essa a circolazione locale o nazionale, che fin dalle prime edizioni non faccia riferimento alla «Carne Salada» come ad una delle espressioni più tipiche della cultura alimentare del territorio. Si annoverano, fra quelle di maggiore importanza e diffusione: la Guida gastronomica d'Italia (1969) e l'Italia dei salumi (2003) del *Touring Club* Italiano, L'Atlante dei prodotti tipici - I salumi dell'Insor (1989), l'Italia del Gambero Rosso (2007) e I Grandi Salumi del Gambero Rosso (2013), il Buon Paese (1994), il Dizionario delle cucine regionali italiane (2008) e L'Atlante dei prodotti italiani (2012) di *Slow Food*, l'Enciclopedia Garzanti della Cucina (2010), 1000 sapori da gustare nella vita (2000) e Gli Itinerari del Corriere della Sera. Il Trentino (2007), la guida dell'Espresso I salumi d'Italia (2017). Traspare da tali pubblicazioni, nonché dalle continue testimonianze sulla stampa periodica e in trasmissioni radiofoniche e televisive, come da tempo non sia più la necessità di conservare la carne a suggerire la produzione della «Carne Salada», ma piuttosto la scelta deliberata di proporre al pubblico un prodotto di eccellenza con una lunga storia alle spalle.

Inoltre, contribuisce alla reputazione anche la presenza costante del piatto nella ristorazione locale, che offre a molti turisti l'opportunità di apprezzarne direttamente la bontà e le caratteristiche.

La «Carne Salada» è inserita annualmente, a far data dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 2000 - Supplemento ordinario n. 130, nell'Elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari italiani per la Provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CSQA Certificazioni S.r.l., con sede a Thiene (Vicenza) - via S. Gaetano n. 74, tel. 0445-313011, e-mail: csqa@csqa.it e PEC: csqa@legalmail.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Confezionamento

La «Carne Salada» viene posta in commercio:

sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato;

sottovuoto o in atmosfera modificata, nel caso del prodotto preaffettato.

Etichettatura

Ogni confezione di «Carne Salada» deve riportare in etichetta:

la dicitura «Carne Salada»;

la dicitura «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP»;

il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le Indicazioni geografiche protette;

il logo di seguito riprodotto, costituito da un profilo che si sviluppa in formato verticale su una forma di base rettangolare irregolare, presenta tre angoli arrotondati ed uno squadrato e al suo interno contiene l'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, una sagoma di testa di bovino adulto (che rappresenta la materia prima con cui viene realizzato il prodotto) e un profilo di vette montane (a richiamare il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta, fa da sfondo alla dicitura «Carne Salada» e all'acronimo «IGP» per i quali è utilizzato il *font sans-serif* «*Montserrat*» in maiuscolo nella sua variante «*extrabold*» con un *tracking* pari a 100, mentre le lettere «IGP» sono invece più sottili ed utilizzano la variante «*regular*» dello stesso carattere tipografico. I dati colorimetrici del profilo esterno, dell'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, della sagoma di testa di bovino e del profilo di vette montane sono i seguenti: CMYK: 100 | 85 | 0 | 30; PANTONE: 2147C; RGB: 0 | 38 | 119; HEX: #002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco. Il logo può essere riportato anche in bianco/nero.

Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità della «Carne Salada»:

è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista;

è vietato l'uso di ragioni/denominazioni sociali e marchi privati che abbiano significato laudativo, risultino tali da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal disciplinare;

è vietato associare al nome del prodotto immagini o termini che richiamano specifici territori all'interno della zona di produzione;

è consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione adottati da enti istituzionali.

21A06485
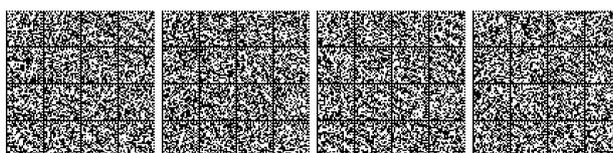
Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2021.

Con decreto n. 551886 del 22 ottobre 2021 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2021.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

21A06486

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-262) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
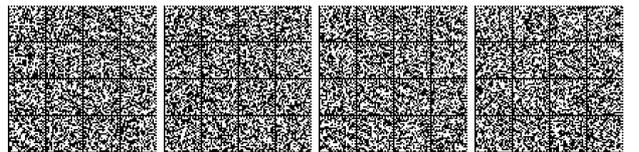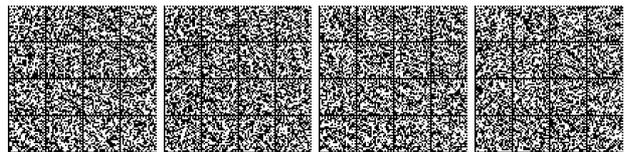
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
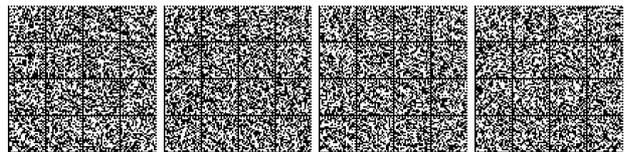
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.